SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

n. 137

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 4 al 10 novembre 1999)

INDICE

ANDREOTTI: sulla situazione politica a Timor Est (4-16218) (risp. MARTELLI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri)* *Pag.* 9675

BATTAFARANO: sui lavoratori socialmente utili presso il Ministero delle finanze (4-15903) (risp. VISCO, *ministro delle finanze)* 9676

BIASCO: sull'istituzione a Foggia di una sezione della corte d'appello di Bari (4-15135) (risp. DILIBERTO, *ministro della giustizia)* 9679

BONATESTA ed altri: sulla situazione degli agenti di polizia penitenziaria a Napoli (4-10901) (risp. DILIBERTO, *ministro della giustizia)* 9680

BOSI: sulla vicenda del signor Mario Ferraro (4-12882) (risp. TOIA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri)* 9682

CALLEGARO ed altri: sul trasferimento del dottor Nicola Silvestri, direttore della casa circondariale femminile di Empoli (4-14780) (risp. DILIBERTO, *ministro della giustizia)* 9684

CAMBER: sul decesso di militari di leva presso il XVIII Reggimento addestramento reclute «Edolo» (4-12408) (risp. SCOGNAMIGLIO PASINI, *ministro della difesa)* 9687

CARUSO Antonino, BUCCIERO: sullo svolgimento dell'assemblea generale della Croce rossa italiana (4-14981) (risp. BETTONI BRANDANI, *sottosegretario di Stato per la sanità)* *Pag.* 9688

COSTA: sui lavoratori socialmente utili presso il Ministero delle finanze (4-15882) (risp. VISCO, *ministro delle finanze)* 9677

COLLINO ed altri: sulla presenza di imbarcazioni da diporto di proprietà di cittadini tedeschi e austriaci nel comune di Lignano Sabbiadoro (4-04262) (risp. VISCO, ministro *delle finanze)* 9691

DOLAZZA: sulla corresponsione dei buoni pasto al personale civile dei Ministeri (4-12368) (risp. DILIBERTO, *ministro della giustizia)* 9693

FILOGRANA: sulla detenzione in Thailandia del signor Piero Mario Bubani (4-12801) (risp. TOIA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri)* 9696

GAMBINI: sull'istituzione dell'ufficio del territorio di Rimini (4-15900) (risp. VISCO, *ministro delle finanze)* 9697

GERMANÀ, MILIO: sul potenziamento dell'organico della magistratura (4-15200) (risp. DILIBERTO, *ministro della giustizia)* 9699

TIPOGRAFIA DEL SENATO (900)2

GUBERT: sul nuovo statuto della Croce rossa italiana (4-06825) (risp. BETTONI BRANDANI, *sottosegretario di Stato per la sanità)* *Pag.* 9701

MACERATINI ed altri: sull'invito rivolto ai cittadini italiani residenti in Belgio a votare per i candidati alle elezioni per il Parlamento europeo iscritti nelle liste belghe (4-14708) (risp. TOIA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri)* 9703

sull'uccisione del professor D'Antona (4-15291) (risp. DILIBERTO, *ministro della giustizia)* 9706

MANFREDI: sulla ridislocazione delle truppe alpine (4-08337) (risp. SCOGNAMIGLIO PASINI, *ministro della difesa)* 9706

MANZI ed altri: sulla situazione politica a Timor Est (4-16221) (risp. MARTELLI *sottosegretario di Stato per gli affari esteri)* 9707

MURINEDDU: sul presunto inquinamento delle acque di Santa Teresa di Gallura (4-15066) (risp. BETTONI BRANDANI, *sottosegretario di Stato per la sanità)* 9710

PEDRIZZI: sulla situazione politica a Timor Est (4-16509) (risp. MARTELLI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri)* 9711

PERUZZOTTI: sull'elezione del presidente della Croce rossa italiana (4-14982) (risp. BETTONI BRANDANI, *sottosegretario di Stato per la sanità)* 9689

RUSSO SPENA: sulla nomina dei vertici dei «pionieri» della Croce rossa italiana (4-12803) (risp. BETTONI BRANDANI, *sottosegretario di Stato per la sanità)* 9713

SALVATO: sui volontari del soccorso della Croce rossa italiana (4-12155) (risp. BETTONI BRANDANI, *sottosegretario di Stato per la sanità)* *Pag.* 9716

SEMENZATO: sulla condanna di un giovane cinese per aver usato Internet (4-13735) (risp. TOIA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri)* 9717

SERENA: sulle polemiche sorte in seguito alla dedica di una targa alla memoria del giornalista ucciso Almerigo Grilz (4-10224) (risp. DILIBERTO, *ministro della giustizia)* 9719

SERVELLO: sui Coasscit in Germania (4-10214) (risp. TOIA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri)* 9721

SPECCHIA ed altri: sull'esclusione degli arenili in concessione demaniale marittima dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (4-15367) (risp. VISCO, *ministro delle finanze)* 9722

SPERONI: sul limite di velocità sulla strada statale n. 195 (4-12436) (risp. BARGONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici)* 9723

sul limite di velocità sulla strada statale n. 195 (4-12437) (risp. BARGONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici)* 9723

STANISCIA, VISERTA COSTANTINI: sulle agevolazioni relative al cosiddetto «Obiettivo l » riguardanti la regione Abruzzo (4-14833) AMATO, *ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica)* 9725

VALENTINO: sull'attuazione dell'articolo 146 del decreto legislativo n. 271 del 1989 durante le udienze dibattimentali penali avanti la Corte di cassazione (4-14398) (risp. DILIBERTO, *ministro della giustizia)* 9728

ANDREOTTI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Per chiedere se non si ritenga di profondere, anche in sede europea, il massimo impegno perchè sia arginata la tragica situazione a Timor Est, doppiamente offensiva dell'ordine internazionale perchè sopravviene alla massiccia espressione di voto sulla indipendenza nel referendum concordato con la Organizzazione delle Nazioni Unite.

(4-16218)

(14 settembre 1999)

Nel processo che ha portato il 30 agosto allo svolgimento del *referendum* a Timor Est l'Italia ha svolto sin dall'inizio un ruolo di notevole impegno, operando sia sul piano bilaterale, sia, soprattutto, nel contesto dell'azione dell'Unione europea e delle Nazioni Unite. Un nostro rappresentante diplomatico era presente a Dili nei giorni della consultazione e ha svolto funzioni di osservatore.

Nel valutare la questione di Timor, ci si è attenuti alla linea di fondo seguita dall'Italia e dall'Unione europea in analoghe situazioni nelle quali il mancato rispetto delle volontà delle popolazioni interessate degenera fino alla repressione, alla violazione dei diritti umani e alla «pulizia etnica». In questo spirito, una volta costituita la forza di pace, ne siamo entrati a far parte.

Nei giorni più acuti della crisi, all'inizio di settembre, il nostro paese, in ambito dell'Unione europea, aveva dato il suo contributo alla predisposizione di un articolato pacchetto di misure con l'obiettivo di esercitare sulle autorità indonesiane l'opportuna pressione in modo da favorire l'accettazione delle forza di pace internazionale. Il pacchetto includeva misure nel campo politico, economico, finanziario in quello della cooperazione e delle forniture militari.

Di fronte alla svolta intervenuta il 12 settembre, con l'accettazione da parte dell'allora presidente Habibie di una forza internazionale di pace, il Consiglio affari generali dell'Unione europea ha imposto, per un periodo di quattro mesi, l'*embargo* alle esportazioni di armi, munizioni ed attrezzature militari, nonché il bando alla fornitura d'attrezzature onde evitarne l'utilizzo per la repressione interna o per il terrorismo, e la sospensione della cooperazione militare bilaterale.

Da ultimo, nella riunione dell'11 ottobre 1999, lo stesso Consiglio, continuando a seguire con la maggiore attenzione la situazione a Timor Est, ha rinnovato la richiesta alle autorità indonesiane di rispettare la scelta del popolo timorese già espressa nel *referendum* dello scorso 30

agosto. In tale occasione, ha accolto con favore il rapporto del Segretario generale che ha proposto di istituire un'amministrazione transitoria delle Nazioni Unite a Timor Est denominata UNTAET con il compito di avviare la ricostruzione e preparare il paese all'indipendenza. Il 20 ottobre l'Assemblee popolare consultiva indonesiana ha accettato i risultati del *referendum* del 30 agosto ed annullato la legge di annessione del 1976, eliminando così il rischio di una lunga e potenzialmente destabilizzante fase di transizione, anche per i suoi riflessi sulle altre isole dell'arcipelago.

Tale decisione costituisce inoltre un importante passo per un pacifico trasferimento di poteri alle Nazioni Unite che, come previsto dagli accordi del 5 maggio, doveva avvenire dopo la ratifica da parte indonesiana dei risultati del voto a Timor Est.

L'elezione a Presidente della Repubblica di Wahid, personalità moderata e sostenitrice di un programma di riconciliazione nazionale, e di Megawati Sukarno Putri alla vicepresidenza potrebbe rappresentare un segnale verso una maggiore stabilità e trasparenza delle decisioni del Governo di Jakarta che, nelle ultime settimane, non sembrava avere sempre un completo controllo della situazione. Sussisterebbero, in tal modo, le condizioni per assicurare un'ordinata transizione di Timor Est verso l'indipendenza.

In questo complesso processo, che richiederà notevoli risorse umane e materiali, l'Italia, di concerto con l'Unione europea e la comunità internazionale, sta svolgendo una fattiva azione a favore della ricostruzione e della riconciliazione nazionale.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
MARTELLI

(22 ottobre 1999)

BATTAFARANO. – *Ai Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che negli ultimi dodici mesi all'interno del Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio sono stati utilizzati 1.760 giovani diplomati e/o laureati nel recupero di oltre due milioni di unità immobiliari non censite negli ultimi trent'anni, per registrare e notificare con procedure informatizzate i relativi «classamenti», per sistemare gli archivi, per assistere e informare il pubblico; grazie alla loro attività, lo Stato può incassare varie centinaia di miliardi di entrate erariali in più;

che nel corso di un recente incontro presso il Dipartimento del territorio l'amministrazione ha comunicato che il Ministro delle finanze ha dato disposizioni per attivare tutte le iniziative necessarie per la proroga del progetto fino al 31 dicembre 1999, secondo quanto previsto dalla legge n. 144 del 1999,

si chiede di sapere quali ulteriori iniziative i Ministri in indirizzo abbiano avviato o intendano avviare affinchè, all'indomani del 31 di-

cembre 1999, l'esperienza maturata dai lavoratori socialmente utili del Ministero delle finanze non vada dispersa, con conseguente perdita del pubblico erario.

(4-15903)

(15 luglio 1999)

COSTA. – *Al Ministro delle finanze*. – Premesso:

che è di questi giorni la notizia che il Ministro delle finanze ha formalmente disposto che vengano attivate immediatamente le procedure per la deroga del rapporto di lavoro dei lavoratori socialmente utili, secondo i termini previsti dalla legge n. 144 del 1999, e cioè fino al 31 dicembre 1999;

che il Dipartimento del territorio attiverà le richieste di proroga ai comitati regionali per l'impiego per tutti i 1.760 lavoratori socialmente utili che prestano o hanno prestato servizio presso gli uffici periferici del Dipartimento, nonchè precise iniziative amministrative per il mantenimento degli attuali livelli retributivi;

che tutti hanno riconosciuto l'utilità e la preziosità del contributo professionale dei lavoratori socialmente utili nell'attività di recupero dell'arretrato nel classamento delle unità immobiliari del catasto urbano,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire con urgenza per prevedere la stabilizzazione del rapporto per questi lavoratori, anche alla luce della notevole carenza di organico, nei profili tecnici del Dipartimento, dotando le future agenzie delle ulteriori professionalità necessarie.

(4-15882)

(14 luglio 1999)

Con l'interrogazione cui si risponde gli onorevoli interroganti chiedono di conoscere le iniziative che intende adottare l'amministrazione finanziaria in merito al progetto interregionale di lavori socialmente utili denominato «catasto urbano», al fine del definitivo inquadramento dei lavoratori occupati dal progetto nonchè per garantire maggiore efficienza agli uffici catastali interessati.

Preliminarmente, si osserva che l'attuazione del progetto «catasto urbano», realizzato attraverso lo strumento dei lavori socialmente utili disciplinato dal decreto legislativo n. 468 del 1° dicembre 1997, ha risposto alla finalità prevista dall'articolo 14 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, di eliminare l'arretrato negli uffici catastali interessati.

In particolare, l'articolo 14 della citata legge fissa l'obiettivo dell'aggiornamento delle risultanze catastali e del recupero dell'evasione e ne dispone la realizzazione entro il 31 dicembre 1999 attraverso un pia-

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

no straordinario di attività finalizzato al completo classamento delle unità immobiliari, ricorrendo anche alla stipula di apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati, aventi particolari qualificazioni nel settore.

Per lo svolgimento dell'attività relativa a tale progetto sono state realizzate intese con sezioni circoscrizionali per l'impiego del Ministero del lavoro ubicate in vari capoluoghi di provincia, dirette al reperimento del personale occorrente, alle quali sono state richieste 2.500 unità di lavoratori che, iscritti in speciali liste, avevano prodotto domanda di partecipazione al progetto stesso.

Al riguardo, il Dipartimento del territorio ha fatto sapere che, ultimate le procedure di reperimento dei lavoratori – per la mancanza di un numero adeguato di iscritti nelle apposite liste in alcune delle azioni circoscrizionali per l'impiego del Nord Italia –, delle 2.500 unità previste, soltanto 1.767 sono attualmente presenti presso i vari uffici del territorio per lo svolgimento dell'attività progettuale.

Il progetto di cui trattasi, la cui durata prevista è di 12 mesi, ha avuto inizio in date diverse, comprese tra il 15 giugno ed il 2 novembre 1998.

In esito al suo svolgimento, il predetto Dipartimento del territorio ha informato che, a causa del minor numero di lavoratori socialmente utili e in considerazione del fatto che per un periodo iniziale di sei settimane i predetti lavoratori sono stati impegnati nell'obbligatoria attività di formazione, l'obiettivo programmato nel progetto per l'eliminazione di parte dell'arretrato catastale non potrà essere raggiunto.

È stata quindi auspicata la proroga del progetto di lavori socialmente utili per un ulteriore periodo a decorrere dalle date di scadenza dei dodici mesi lavorativi previsti, e ciò sia per il raggiungimento dell'obiettivo programmato di recupero dell'arretrato catastale che per far fronte, almeno in parte, al notevole carico di lavoro al quale gli uffici sono sottoposti per le attività connesse alla revisione generale degli estimi catastali.

In considerazione delle evidenziate esigenze, il Dipartimento del territorio, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 45. commi 6 e 10, della legge 17 maggio 1999, n. 144, che prevede una proroga dei progetti di lavori socialmente utili che utilizzano esclusivamente soggetti che abbiano maturato o che possano maturare dodici mesi in tale tipo di attività nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1998 e il 31 dicembre 1999, ha stabilito, con provvedimento del 6 luglio 1999, la proroga del progetto interregionale di lavori socialmente utili denominato «catasto urbano» fino al 31 dicembre 1999, in osservanza dell'articolo 14, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che dispone la realizza-

zione entro questa data dell'obiettivo dell'aggiornamento delle risultanze catastali e del recupero dell'evasione.

Il Ministro delle finanze

Visco

(26 ottobre 1999)

BIASCO. – *Al Ministro di grazia e giustizia e al Ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento.* – Premesso:

che con recente provvedimento il Senato ha approvato il disegno di legge che delega il Governo per l'istituzione di nuovi tribunali e per la revisione dei circondari di Milano, Roma, Napoli, Palermo e Torino;

che la nuova delega, pur apprezzabile per aver avviato un processo di ammodernamento della struttura giudiziaria, risulta inadeguata alla gravità dei problemi che investono il delicato settore;

che in ordine alle esigenze di revisione dell'assetto giudiziario da diversi anni giacciono all'esame dei due rami del Parlamento appositi disegni di legge finalizzati all'istituzione a Foggia di una sezione della corte d'appello di Bari;

che tali iniziative parlamentari traggono origine dalla necessità di supportare adeguatamente il notevole volume di procedimenti d'appello rivenienti dalle locali strutture giudiziarie;

che la richiesta istituzione a Foggia di una sezione della corte d'appello di Bari non soltanto alleggerirebbe il notevole carico di processi ma allevierebbe anche le difficoltà dei cittadini interessati al servizio giustizia che, in considerazione della vastità del territorio della Capitanata, si vedono costretti, per raggiungere Bari, a percorrere oltre duecento chilometri,

si chiede di conoscere:

se la recente delega per l'istituzione di nuovi tribunali costituisca un fatto a sè stante o sia destinata invece ad aprire ampi varchi per rendere ai cittadini più accessibile il servizio giustizia;

quali motivi abbiano spinto fino ad oggi il Governo ad ignorare le richieste avanzate dagli ambienti giudiziari e forensi di Foggia e di Lucera nonchè quelle dei sindacati che hanno costituito un apposito comitato giustizia e promosso una raccolta di firme per l'istituzione di una sezione della corte d'appello;

quali iniziative, infine, il Governo intenda intraprendere affinchè il Parlamento venga investito del problema.

(4-15135)

(5 maggio 1999)

Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica che è stata interessata la competente articolazione ministeriale che ha in proposito fatto presente come la previsione di sezioni distaccate di corte di appello sia problema assai delicato, anche alla luce dell'esperienza delle attuali sezioni distaccate di Bolzano, Taranto e Sassari.

Le dimensioni complessive del territorio, le caratteristiche del bacino di utenza e l'entità dei carichi di lavoro sono elementi dai quali non può prescindere la scelta di istituire nuove sezioni distaccate di corte di appello, che non può avvenire senza la determinazione di parametri generali operanti su base nazionale.

In tale contesto, e prima che sia trascorso un congruo periodo di operatività della riforma del giudice unico, appare inopportuno procedere all'istituzione di nuove sezioni di corte di appello.

Il Ministro della giustizia
DILIBERTO

(30 ottobre 1999)

BONATESTA, BEVILACQUA, MARRI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che da alcune notizie di agenzia si è appreso che, nel corso di una conferenza stampa tenuta a Napoli, il segretario nazionale della OSAPP (Organizzazione sindacale autonoma di polizia penitenziaria), denunciando la mancanza di sicurezza nelle traduzioni dei detenuti, ha parlato di «pericolosissime infrazioni al regolamento» e di «paradossali misure antisicurezza del personale»;

che lo stesso segretario ha, inoltre, testualmente affermato che «non ci sono limiti all'insicurezza ed alla invivibilità nel servizio di custodia dei detenuti negli ospedali; mancano le più elementari norme di sicurezza per la salute degli agenti, perfino in casi di malattie infettive»;

che, facendo particolare riferimento ai due istituti penitenziari di Poggioreale e Secondigliano, il segretario dell'OSAPP ha dichiarato di essere a conoscenza di reiterate violazioni dei trattamenti economici degli agenti, sottolineando che i 400 uomini del servizio traduzioni del carcere di massima sicurezza di Napoli vantano crediti milionari nei confronti dell'amministrazione, che da più di un anno non ottempera nè ai pagamenti riguardanti gli spostamenti delle traduzioni nè agli straordinari imposti;

che, in base a quanto riferito dal segretario regionale dell'organizzazione, «al personale verrebbe addirittura estorto denaro allo scopo di anticipare le spese di sostentamento delle traduzioni»:

che il problema della sicurezza nelle traduzioni riguarda gli istituti penitenziari di tutto il territorio italiano,

gli interroganti chiedono di sapere se non si ritenga che il problema abbia ormai assunto un carattere di assoluta priorità, stante la sua

diffusione su tutto il territorio nazionale, e conseguentemente che si debba intervenire con decisione con un progetto di riforma globale rispondente alle necessità di una organizzazione carceraria efficiente, in un sistema che purtroppo sembra voler privilegiare i diritti dei detenuti addirittura a scapito di quelli degli operatori della giustizia.

(4-10901)

(12 maggio 1998)

Con riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base delle notizie fornite dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, si comunica quanto segue.

I nuclei traduzione nel periodo 1° gennaio-30 novembre 1998 hanno registrato un movimento di 52.173 detenuti, a fronte delle 99.768 unità di polizia penitenziaria impiegate.

Attesa l'insufficienza numerica del personale operante nei nuclei, molto spesso si è dovuto utilizzare personale adibito ai servizi interni di istituto con conseguente penalizzazione delle attività degli istituti stessi.

Peraltro, la genericità delle doglianze riguardanti la supposta mancata adozione di misure di sicurezza per il personale ivi impiegato non consente al citato Dipartimento di poter formulare alcuna valutazione in merito.

Per quanto attiene ai crediti vantati dal personale, effettivamente almeno un centinaio di unità hanno accumulato crediti di qualche milione.

Si riportano qui di seguito i dati relativi, rispettivamente, alla casa circondariale di Poggioreale e al centro penitenziario di Secondigliano.

Casa circondariale di Poggioreale

anticipi di missione concessi alla data del 30 aprile 1998	lire 110.000.000
missioni liquidate al 30 novembre 1998	lire 111.216.585
crediti vantati dal personale al 31 ottobre 1998	lire 292.517.000

Centro penitenziario di Secondigliano

anticipi di missione concessi alla data del 30 aprile 1998	lire 80.262.100
missioni liquidate al 30 novembre 1998	lire 104.809.210
crediti vantati dal personale al 31 ottobre 1998	lire 345.299.560

È da considerare che, a fronte di una richiesta globale di lire 4.600.000.000, le aperture di credito effettivamente pervenute al provveditorato regionale della Campania e distribuite agli istituti della regione sono state complessivamente di lire 3.500.000.000.

La situazione è stata sanata in seguito all'assegnazione di fondi sul capitolo di bilancio 2007, avvenuta in data 21 dicembre 1998, con i quali si è provveduto, in via prioritaria, al pagamento del saldo delle missioni espletate nel corso del 1998.

Il Ministro della giustizia
Diliberto

(30 ottobre 1999)

BOSI. – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che il signor Mario Ferraro di Pomezia, in provincia di Roma, alcuni anni or sono ha contratto matrimonio con una cittadina tedesca, dalla quale ha avuto due figlie attualmente minorenni;

che circa quattro anni fa ha ottenuto il divorzio dalla moglie ed in seguito il tribunale di Napoli gli ha affidato la custodia della figlia Emanuela, già con lui convivente fin dal momento della separazione;

che nel frattempo la magistratura tedesca ha emanato un provvedimento cautelare internazionale nei confronti del signor Ferraro per sottrazione di minore;

che il Ferraro è stato protagonista di svariate manifestazioni di protesta che hanno portato il suo caso all'attenzione dell'opinione pubblica anche per mezzo di programmi televisivi quali il «Maurizio Costanzo Show»;

che lo scorso 9 ottobre egli si è recato al consolato d'Italia di Monaco di Baviera per chiedere assistenza volendo fare visita all'altra figlia convivente con l'ex moglie e poter definire una volta per tutte la sua posizione;

che quella legazione, invece di fornire la collaborazione richiesta, ha provveduto a consegnarlo alla polizia tedesca;

che attualmente egli si trova agli arresti presso le carceri di Monaco di Baviera, mentre la figlia Emanuela vive in Italia con i parenti del signor Ferraro,

si chiede di sapere quali iniziative diplomatiche si intenda adottare a sostegno del signor Mario Ferraro per ripristinare le ragioni di diritto già sancite dal tribunale di Napoli.

(4-12882)

(29 ottobre 1998)

La complessa vicenda del signor Mario Ferraro, relativa all'affidamento delle figlie minori Lidia e Manuela, richiamata dall'onorevole interrogante, è seguita con estrema attenzione dal Ministero degli affari esteri e dal consolato generale in Monaco di Baviera, oltrechè, ovviamente, dall'Ufficio centrale per la giustizia minorile del Ministero della giustizia.

Agli atti del Ministero degli affari esteri risulta che nel 1992, nelle more di una decisione del competente tribunale di Monaco (città nella quale il signor Ferraro risiedeva con la moglie Carola Hinz e del due figlie), il connazionale portava con sè in Italia la piccola Manuela. Per tale atto le autorità tedesche aprivano un procedimento giudiziario contro il connazionale per sottrazione di minore. Successivamente un altro tribunale tedesco sanciva il divorzio tra il signor Ferraro e la ex moglie, alla quale affidava entrambe le figlie.

Nel 1995 il tribunale di Napoli, prendendo atto della situazione di fatto, che vedeva già da anni una figlia convivente con il padre in Italia e l'altra figlia con la madre in Germania, affidava provvisoriamente Manuela al padre. Nel primo trimestre del 1996 il Ferraro ha finalmente adito il competente Tribunale della famiglia di Monaco di Baviera, come da tempo consigliato dal Ministero degli affari esteri, che ha allora impartito immediatamente istruzioni al consolato generale in Monaco di esperire ogni iniziativa utile per sostenere l'istanza del connazionale.

Innummerevoli sono stati i tentativi svolti dal Ministero degli affari esteri, sia attraverso la propria rappresentanza consolare in Monaco e col contributo del Dicastero di grazia e giustizia, sia attraverso i legali dei due ex coniugi, di convincere questi ultimi che solo attraverso il ristabilimento di un accettabile clima di reciproca fiducia tra di loro era possibile ristabilire le basi per un riavvicinamento delle due figlie minori, costrette a vivere da anni separate e lontane dall'altro genitore. A tal fine erano stati anche preparati incontri in Italia dell'intero nucleo familiare, con l'assistenza di tutti gli organismi sociali o di altro genere, che potessero agevolarne lo svolgimento, ma essi, per l'opposizione dell'ex coniuge, non hanno mai potuto aver luogo.

Il perdurare di una situazione di pesante stallo ha spinto il signor Ferraro a presentarsi, il 9 ottobre 1998, al console generale d'Italia in Monaco per informarlo di volersi costituire alle autorità tedesche onde agevolare la ricerca di una soluzione alla sua travagliata vicenda familiare.

Per sostenere il signor Ferraro nella ricerca di tale soluzione è stato immediatamente convocato l'ambasciatore tedesco a Roma, al quale è stato sottolineato l'aspetto umanitario della vicenda, per sollecitarne i buoni uffici presso i competenti organismi tedeschi. Nel contempo il direttore dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, recatosi a Bonn, ha reiterato all'omologo ente tedesco l'importanza che il caso del signor Ferraro presenta per la parte italiana. Questo Ministero ha inoltre dato disposizioni al consolato generale in Monaco affinchè al connazionale venisse concessa ogni possibile assistenza.

Dopo che lo stesso signor Ferraro ha informato la polizia tedesca della sua presenza in Germania, si è provveduto a fare in modo che il connazionale non venisse arrestato nella sede consolare ma potesse liberamente recarsi, accompagnato da un assistente sociale e da un legale, presso il commissariato di zona per costituirsi. Per permettere al signor Ferraro di far fronte alle spese legali necessarie, il Ministero degli affari

esteri ha provveduto a concedere in suo favore un prestito di 6.000 marchi.

Al signor Ferraro è stata concessa la libertà condizionale, tuttavia egli è stato arrestato nuovamente a causa della sua intenzione, manifestata per iscritto, di sottrarre anche la figlia Lidia. Recentemente il procedimento giudiziario per la sottrazione di Manuela si è concluso con la condanna a quattro anni di reclusione del connazionale, che si trova dunque tuttora nell'istituto penitenziario di Monaco-Stadelheim, ove ha intrapreso lo sciopero della fame. Anche a seguito di tale forma di protesta il consolato generale ha, come di consueto, provveduto più volte a fare visita al connazionale per verificarne le condizioni di vita e di salute.

Nel frattempo il Ministero degli affari esteri e il Ministero della giustizia, tramite il consolato generale e con la collaborazione dell'avvocato della signora Hinz e dei legali di connazionale, stanno cercando di organizzare, benchè il signor Ferraro sia contrario, un incontro tra le due sorelle, tramite una teleconferenza, nonchè una visita di Lidia al padre. Il Ministero degli affari esteri e il consolato generale d'Italia in Monaco continueranno a rivolgere al caso ogni attenzione possibile, al fine di trovare una soluzione equilibrata della vicenda nell'interesse primario delle minori.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
TOIA

(19 ottobre 1999)

CALLEGARO, BOSI, D'ONOFRIO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che il dottor Nicola Silvestri, residente a Serravalle Pistoiese (Pistoia), inquadrato nei ruoli organici della carriera direttiva degli istituti penitenziari del Ministero di grazia e giustizia dal 5 marzo 1977 col profilo professionale di direttore coordinatore di istituto penitenziario, ricopriva la veste di direttore della casa circondariale femminile di Empoli in qualità di titolare dal 9 settembre 1996;

che in data 22 marzo 1997 gli veniva improvvisamente notificato decreto di trasferimento, senza motivazione alcuna, ad altro incarico e precisamente presso il provveditorato regionale di Firenze;

che l'interessato proponeva ricorso al TAR della Toscana il quale con sentenza n. 44/98 del 29 ottobre 1997-29 gennaio 1998 annullava il suindicato decreto di trasferimento;

che il Ministero non provvedeva ad eseguire la sentenza tanto che il dottor Silvestri presentava ricorso in ottemperanza per essere reintegrato quale direttore della casa circondariale femminile di Empoli, proponendo anche in via subordinata e alternativa di essere inviato quale direttore alla casa circondariale di Pistoia;

che il Ministero lo inviava sì presso detta casa circondariale quale direttore, in via però temporanea e provvisoria, tanto che con fonogramma del 31 marzo 1999 lo invitava a riassumere servizio presso il provveditorato regionale di Firenze;

che nel frattempo il dottor Silvestri si rivolgeva al pretore del lavoro di Empoli il quale con sentenza n. 189 del 1998 depositata il 7 gennaio 1999 condannava il Ministero di grazia e giustizia a risarcirgli il danno subito nella somma di lire 150.000.000 con interessi e rivalutazione dal 17 marzo 1997 al saldo, oltre alle spese di giudizio;

che anche la suddetta sentenza veniva ignorata dal Ministero;

che il pretore non lesinava pesanti giudizi nei confronti del Ministero evidenziando «l'improvviso, imprevedibile e sconcertante provvedimento di trasferimento, risultato non solo privo di qualsivoglia motivazione ma realizzato con modalità tali da configurarsi come un vero e proprio sollevamento dall'incarico; la mancanza assoluta di prove attinenti a motivi di qualsivoglia natura che potessero giustificare il provvedimento; la dichiarazione di illegittimità del provvedimento adottata con la sentenza del TAR che stigmatizzava con espressioni pesantissime l'operato dell'amministrazione sia sotto il profilo dell'abuso nei confronti del funzionario sia sotto il profilo della violazione di elementari diritti della difesa»;

che sconcertante appare il comportamento del Ministero in ordine ai vari provvedimenti di trasferimento nei riguardi di un dirigente di elevato grado e di carriera tutta costellata da giudizi di «ottimo» senza un minimo di motivazione;

che ancor più sconcertante poi è l'atteggiamento di un organo dello Stato (che si chiama Ministero «di grazia e giustizia») che considera sentenze passate in giudicato *tamquam non essent,* ma anzi continua a tenere un comportamento contrario alle predette sentenze;

che del tutto precaria, priva di tutela e simile a quella di un suddito è la posizione del cittadino il quale vede addirittura tenute in non cale le sentenze dei competenti organi giurisdizionali,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti intenda assumere il Ministro in indirizzo nei confronti di chi agisce nel modo suddetto con provvedimenti pervicacemente illegittimi e contrari a sentenze passate in giudicato;

se ritenga opportuno promuovere un'ispezione nei confronti del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;

se intenda intervenire affinché il dottor Silvestri (ciò che interessa non è la persona ma la titolarità di diritti trascurati e ignorati) sia assegnato definitivamente alla direzione della casa circondariale di Empoli.

(4-14780)

(6 aprile 1999)

Dalle notizie assunte presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria in merito all'interrogazione in oggetto risulta quanto segue.

In data 21 marzo 1997 veniva disposto il trasferimento del dottor Nicola Silvestri, direttore coordinatore di istituto penitenziario, dalla casa circondariale di Empoli al provveditorato regionale di Firenze a seguito delle difficoltà sorte tra la direzione dell'istituto e le organizzazioni che operano sul territorio per la trattazione di affari di primaria importanza sociale e penitenziaria, con conseguenti effetti negativi sulle attività finalizzate al trattamento dei detenuti; avverso tale provvedimento il Silvestri ricorreva al TAR.

Nelle more della decisione, su indicazione dello stesso interessato che chiedeva, in via subordinata rispetto alla sede di Empoli, di essere destinato a Pistoia, veniva ivi disposto il suo distacco in considerazione del fatto che, in quel periodo, il titolare dell'istituto pistoiese era stato provvisoriamente destinato ad altro incarico presso una diversa sede.

Il TAR adito, nel frattempo, accoglieva nel merito il ricorso sulla base della violazione del principio del contraddittorio, per non essere stato consentito all'interessato di partecipare fattivamente alla determinazione consensuale del contenuto del provvedimento.

A seguito di tale sentenza il suddetto funzionario agiva giudizialmente sia innanzi al pretore, quale giudice del lavoro, che innanzi al TAR, per la mancata ottemperanza della sentenza di cui sopra. Il primo giudizio si concludeva con la condanna dell'amministrazione al pagamento, in favore del Silvestri, della somma di lire 150.000.000; avverso detta sentenza veniva proposto appello, a tutt'oggi non ancora definito, a cura dell'avvocatura distrettuale dello Stato, mentre con il giudizio di ottemperanza veniva accolto il ricorso *de quo*.

Nelle more del giudizio di ottemperanza l'amministrazione, rilevato che il provvedimento di trasferimento da cui ha tratto origine l'intera vicenda giudiziaria era stato annullato solo per vizio procedurale, con provvedimento del direttore generale reiterava il trasferimento del Silvestri dalla casa circondariale di Empoli al provveditorato regionale di Firenze, tenuto altresì conto degli esiti della visita ispettiva compiuta dal provveditore regionale di Padova presso l'istituto di Pistoia, dai quali sono emersi sia una situazione di generale confusione riconducibile allo stile di direzione del funzionario sia fatti che, data la loro gravità, sono stati sottoposti alle valutazioni dell'autorità giudiziaria, esiti che, peraltro, hanno dato luogo all'avvio di un procedimento disciplinare nei confronti del dottor Silvestri.

Anche quest'ultimo provvedimento di trasferimento veniva impugnato, questa volta avanti al pretore di Empoli che, disponendone in via cautelare la sospensione con conseguenziale reintegrazione del Silvestri nella titolarità della sede di Empoli, fissava il termine di 30 giorni per la decisione nel merito.

L'amministrazione, pertanto, a fronte della succitata ordinanza pretorile (in ordine alla quale si è provveduto ad interessare l'avvocatura per la proposizione dell'appello), nonché della sentenza del giudizio di

ottemperanza, ha disposto la provvisoria reintegrazione del Silvestri alla direzione della casa circondariale di Empoli quale direttore titolare.

Alla luce di quanto sopra non sembrano ricorrere, allo stato, gli estremi per un intervento quale quello auspicato.

Il Ministro della giustizia
DILIBERTO

(30 ottobre 1999)

CAMBER. – *Ai Ministri della difesa e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e al Ministro senza portafoglio per i rapporti con il parlamento.* – Premesso:

che in sede parlamentare è stato esaminato il caso riguardante la morte, durante il CAR, di due militari di leva in forza al XVIII Reggimento addestramento reclute «Edolo», di stanza nella caserma «F. Rossi» di Merano;

che da plurime fonti, nonchè dalla stampa, consta che dalla costituzione del cennato reggimento sino ad oggi mai si sono verificati decessi di militari nè in servizio nè fuori servizio,

si chiede di sapere:

se vi sia conferma ufficiale di quanto cennato in premessa e quindi se risponda al vero che alcun decesso di militari in forza al cennato Reggimento si sia verificato dalla sua costituzione ad oggi;

se le visite mediche cui vengono sottoposti i militari tutelino congruamente lo stato di salute e la libertà di espressione dei militari che non subiscono estorsioni di firma di sorta:

se il gravissimo allarme suscitato da tale fatto risultasse privo di fondamento e quindi ingenerante un ingiustificabile allarme sociale nonchè gravissime diffamazioni, quali provvedimenti si intenda assumere per evitare – ad ogni livello – fatti o atti quale quello specificatamente esposto.

(4-12408)

(22 settembre 1998)

Si risponde anche a nome del Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.

In ordine ai quesiti posti dall'onorevole interrogante si fa presente, innanzitutto, che, dalla costituzione del 18º reggimento addestramento reclute «Edolo» (risalente al 13 settembre 1997) ad oggi, non si sono verificati decessi di militari né in servizio né fuori dal servizio.

Per ciò che riguarda le procedure relative alle visite mediche di incorporamento alle quali vengono sottoposti i giovani, queste sono infatti esclusivamente finalizzate a tutelare la salute degli stessi: le libere dichiarazioni firmate dalle reclute durante le visite suddette sono infatti riferite alla compilazione del «quadro A» del fascicolo fisico-psico-

addestrativo di ogni militare e sono necessarie per poter accertare se, prima dell'incorporamento, i giovani abbiano subito traumi o patologie, ai fini del successivio invio all'ospedale militare competente.

In relazione a quanto sopra, le preoccupazioni dell'onorevole interrogante non hanno motivo di sussistere.

Il Ministro della difesa
Scognamiglio Pasini

(26 ottobre 1999)

CARUSO Antonino, BUCCIERO. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che il Consiglio nazionale dei volontari del soccorso della Croce rossa italiana (CRI) ha approvato all'unanimità, nel corso della sua seduta del 25 aprile 1998, una mozione riguardante le modalità di svolgimento dell'assemblea generale dell'Ente, tenutasi nel corso dello stesso mese e finalizzata alla cessazione dello stato di commissariamento dell'Ente stesso;

che la detta mozione, comunicata con lettera circolare ai parlamentari in carica, ha contenuto oggettivamente inquietante e fa inequivoco riferimento a palesi violazioni non solo delle specifiche norme che regolano l'ente, ma anche delle più generali regole riguardanti i princìpi democratici di sovranità delle assemblee;

che il prestigio della CRI, coordinatamente con la centralità che deve essere riservata ai valori di volontariato (volontariato che ha la sua storica genesi proprio nell'ambito della stessa e delle altre associazioni di pronto soccorso e di trasporto e assistenza di infermi), non consente – a parere dell'interrogante – che possano sussistere coni d'ombra, soprattutto con riguardo alla corretta formazione e legittimazione dei suoi vertici;

che l'interrogante non ha peraltro alcuna specifica indicazione, oltre quanto rappresentato dal Consiglio nazionale dei volontari del soccorso, in ordine a quanto si è verificato nel corso della ripetuta assemblea,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo abbia avuto notizia di possibili irregolarità nei lavori della recente assemblea della CRI, in cui è stato dato luogo all'elezione del Presidente;

se abbia ritenuto di dover svolgere indagini o abbia avuto relazioni circa i reali accadimenti che si sono verificati nel corso della stessa assemblea;

se abbia potuto accertare quali effettivamente siano, e se fondate, le ragioni di doglianza espresse dal Consiglio nazionale dei volontari.

(4-14981)

(22 aprile 1999)

PERUZZOTTI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della sanità e della difesa.* – Premesso:

che la Croce rossa italiana, ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, per ben 18 anni è stata gestita da commissari straordinari;

che nel mese di aprile dell'anno in corso sono state indette dalla Croce rossa italiana elezioni interne allo scopo di restituire la direzione dell'associazione ad una gestione ordinaria;

che il Consiglio nazionale dei volontari della Croce rossa italiana ha denunciato palesi violazioni delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1980, n. 613, nonchè nello statuto e nel regolamento elettorale della Croce rossa italiana, nel corso dell'elezione del commissario straordinario, dottoressa Maria Pia Garavaglia, alla carica di presidente generale dell'ente;

che, secondo quanto denunciato dai volontari di soccorso, le irregolarità nelle modalità di svolgimento delle predette elezioni sarebbero da imputare al comportamento arbitrario e antidemocratico del commissario straordinario, Maria Pia Garavaglia, la quale avrebbe impedito ai membri dell'assemblea di dibattere l'ipotesi della sua ineleggibilità alla carica di presidente dell'ente, trasformando il «parlamento» della Croce rossa in un mero seggio elettorale;

che l'incompatibilità della candidatura della dottoressa Maria Pia Garavaglia, risultata «vincente», confligge con quanto disciplinato dal succitato decreto del Presidente della Repubblica che, all'articolo 2, stabilisce «inequivocabilmente» che il presidente della Croce rossa italiana deve essere eletto dall'assemblea nazionale nel «proprio seno», escludendo soggetti investiti di cariche temporanee, non previste dall'organigramma ordinario dell'ente;

che l'Avvocatura dello Stato, con parere espresso in data 17 marzo 1998, ha confermato tale irregolarità procedurale, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica;

che il Consiglio nazionale dei volontari del soccorso ha presentato in data 16 luglio 1998 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per ottenere l'annullamento della delibera relativa all'elezione alla carica di presidente generale della Croce rossa italiana, con le motivazioni di travisamento e falsa applicazione delle seguenti norme: articolo 6 del regolamento per le prime elezioni, approvato con ordinanza commissariale del 31 luglio 1997, n. 4605; articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1980; articoli 19 e 25 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 110 del 1997;

considerato:

che l'applicazione illegittima del meccanismo di votazione per l'elezione dell'attuale presidente generale della Croce rossa italiana è un esempio emblematico del ripristino di regole tanto care alla «Prima Repubblica»;

che i volontari del soccorso della Croce rossa italiana manifestano tensione e malessere per la gestione «accentratrice e centralistica»

del presidente Garavaglia che vanificherebbe il principio di autonomia dei comitati locali, portando l'ente ad una progressiva lottizzazione,

l'interrogante chiede di conoscere se non si ritenga opportuno intervenire per avviare un'indagine per accertare le violazioni delle norme e dei regolamenti in parola durante lo svolgimento delle elezioni dell'attuale presidente della Croce rossa italiana, sanzionandone le responsabilità sottese.

(4-14982)

(22 aprile 1999)

L'articolo 41 dello statuto della Associazione italiana della Croce rossa, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 marzo 1997, n. 110, prevede la indizione delle elezioni e, a tal fine, la emanazione del regolamento elettorale.

Entro i termini stabiliti è stato approvato il regolamento per le prime elezioni dei componenti degli organi centrali e periferici dell'ente (ordinanza commissariale n. 4605 del 31 luglio 1997) e successivamente sono state tenute le elezioni (4 aprile 1998).

È inoltre da aggiungere che, ai sensi degli articoli 17 e 26 del predetto regolamento, la dottoressa Garavaglia, nella sua qualità di commissario straordinario, aveva convocato l'assemblea generale ed aveva limitato le sue funzioni alla presidenza dell'assemblea stessa fino alla data di insediamento del presidente generale eletto.

Le procedure elettorali si sono svolte con la completa osservanza della normativa citata e, quindi, sono pienamente legittime.

Per quanto, poi, attiene al contestato diritto del commissario straordinario a presentare la propria candidatura alla carica di presidente generale dell'ente, non sussistono particolari problemi di interpretazione della vigente normativa.

Infatti, come previsto dall'articolo 41, comma 3, del menzionato statuto secondo cui anche il commissario straordinario è socio attivo a tutti gli effetti dell'elettorato attivo e passivo, la dottoressa Garavaglia poteva legittimamente presentare la sua candidatura alla carica di presidente generale dell'Associazione italiana della Croce rossa.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità

Bettoni Brandani

(3 novembre 1999)

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

COLLINO, PEDRIZZI, RAGNO, CALLEGARO, D'ALÌ. – *Al Ministro delle finanze*. – Premesso:

che nella sola area relativa al comune di Lignano Sabbiadoro-Aprilia Marittima (Udine) sono presenti oltre 2.000 imbarcazioni da diporto di proprietà di cittadini tedeschi ed austriaci;

che dette imbarcazioni sono possedute ed utilizzate in Italia in regime di ammissione temporanea e che i proprietari intendono oggi regolarizzare la posizione IVA di dette imbarcazioni ai sensi dell'articolo 60 del decreto-legge n. 331 del 30 agosto 1993 – convertito dalla legge n. 427 del 29 ottobre 1993 – e che tali regolarizzazioni si possono stimare in maggiori entrate in termini di IVA per lo Stato di circa 50-60 miliardi;

che ad oggi esistono dei problemi di ordine interpretativo in merito alle applicazioni dell'articolo 60 del decreto-legge n. 331 del 30 agosto 1993, di cui gli uffici competenti delle dogane sono già a conoscenza;

che la non giusta e tardiva applicazione dell'articolo 60 del decreto-legge n. 331 del 30 agosto 1993 causerà un grave danno all'economia turistica della regione Friuli-Venezia Giulia in quanto i proprietari di dette imbarcazioni da diporto hanno iniziato a lasciare le nostre coste per raggiungere quelle della vicina Slovenia,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga opportuno intervenire con la massima urgenza presso gli uffici competenti al fine di dare le dovute disposizioni onde evitare che l'inizio della stagione turistica 1997 non si caratterizzi negativamente per il nostro turismo nazionale a favore di paesi esteri oltre a causare minori introiti alle casse dello Stato.

(4-04262)

(25 febbraio 1997)

Con l'interrogazione cui si risponde gli onorevoli interroganti chiedono chiarimenti in ordine all'applicazione del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 (convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427), ai fini della regolarizzazione dal punto di vista fiscale delle imbarcazioni di proprietà di cittadini stranieri destinate ad essere mantenute o trasferite nei porti italiani, ovvero in transito nel territorio nazionale.

In particolari, gli onorevoli interroganti chiedono di chiarire l'effettiva portata delle disposizioni in materia e per permettere, comunque, l'immissione nel consumo comunitario delle predette imbarcazioni.

Al riguardo, il competente Dipartimento delle dogane ha precisato che la problematica si riferisce ad imbarcazioni da diporto introdotte in Italia in regime di ammissione temporanea anteriormente al 1° gennaio 1993, per le quali non sia intervenuto un atto di svincolo che comporti per i suddetti mezzi di trasporto l'obbligo di regolarizzare la propria posizione ai fini IVA. Tale questione deve considerarsi risolta sulla base delle conclusioni espresse dal predetto Dipartimento con nota del 28

febbraio 1997 (n. 914), trasmessa, per notizia, alla direzione compartimentale delle dogane e imposte indirette di Trieste.

Infatti, a partire dal 1° gennaio 1993, a seguito dell'abbattimento delle frontiere doganali in ambito comunitario, l'introduzione nelle acque territoriali dello Stato delle imbarcazioni battenti bandiera di altro Stato comunitario non dà più luogo ad operazioni rilevanti ai fini doganali, per cui le stesse possono liberamente circolare indipendentemente da limiti doganali e da limiti di natura fiscale. Analogo regime si rende applicabile dal 1° gennaio 1995 alle imbarcazioni battenti bandiera austriaca, finlandese e svedese.

L'articolo 60 del decreto-legge n. 331 del 1993 (convertito dalla legge n. 427 del 1993) recante disposizioni transitorie in materia di IVA, al secondo comma, stabilisce che «i beni provenienti dagli altri Stati membri che anteriormente al 1° gennaio 1993 sono stati introdotti nello Stato ed assoggettati ad un regime doganale sospensivo e che risultano alla stessa data ancora vincolati a detto regime sono considerati in importazione all'atto dello svincolo, anche irregolare, se esso comporta l'immissione in consumo nello Stato dei beni stessi». Tale importazione è soggetta ad IVA.

La questione che si era posta, pertanto, riguardava l'interpretazione da attribuire all'espressione «all'atto dello svincolo... se esso comporta l'immissione in consumo» (articolo 60, comma 2, del decreto-legge n. 331 del 1993).

In via preliminare il Dipartimento delle dogane osservava che tale espressione appare implicare un atto dispositivo di parte che ponga termine in modo regolare – dichiarazione in dogana di immissione in consumo – o irregolare – alienazione dell'imbarcazione ad un residente in Italia – al regime di ammissione temporanea cui le imbarcazioni erano vincolate.

In assenza di un tale atto di «svincolo» non sembrava ipotizzabile un'immissione in consumo, a meno di non volerla ricollegare alla scadenza del termine del regime di ammissione temporanea.

Interpretando la scadenza del termine di ammissione temporanea come uscita «irregolare» da tale regime sospensivo ne sarebbe conseguito l'assoggettamento ad IVA delle suddette unità da diporto in quanto verificatosi il presupposto dell'obbligazione doganale alla data, rispettivamente, del 1° gennaio 1993 o del 1° gennaio 1995 e, altresì, la determinazione del valore imponibile e il calcolo dell'imposta dovuta con riguardo alle date suddette nonchè la corresponsione dei relativi interessi per ritardato pagamento (di cui all'articolo 86 del testo unico doganale).

In relazione a tale più restrittiva interpretazione il Dipartimento delle dogane rilevava, in primo luogo, che non può ritenersi in via generale realizzato il presupposto, necessario per la configurabilità dell'importazione e l'insorgenza dell'obbligazione doganale, dell'avvenuta immissione in consumo nel territorio dello Stato per il solo permanere delle unità da diporto nelle acque nazionali dopo il 1° gennaio 1993 o il 1° gennaio 1995.

Ad avviso del medesimo Dipartimento, la predetta disposizione transitoria considera importazioni ai fini dell'IVA, come tali soggetti ad imposta, gli svincoli, anche irregolari, dal regime sospensivo comportanti l'immissione in consumo dei beni. Pertanto, anche qualora le unità da diporto non fossero mai uscite dal territorio doganale della Comunità non potrebbe ritenersi realizzata nel caso di semplice permanenza in via continuativa nelle acque nazionali l'ipotesi di immissione in consumo, poiché nell'assenza di qualsiasi manifestazione di volontà da parte del titolare non potrebbe comunque configurarsi uno svincolo dei beni o una loro sottrazione al controllo doganale, peraltro non più necessario, atteso l'abbattimento delle frontiere all'interno del territorio della Comunità.

Anche gli altri uffici dell'amministrazione finanziaria interessati alla questione hanno condiviso tali conclusioni nella considerazione che «l'atto di svincolo» debba essere necessariamente ricollegato ad una manifestazione di volontà da parte del proprietario dell'imbarcazione e che dal semplice decorso del tempo (1° gennaio 1993 o 1° gennaio 1995) non può dedursi la volontà del soggetto di immettere in consumo il bene, con conseguente pretesa da parte dell'ufficio competente al pagamento dell'IVA e degli interessi per ritardato pagamento.

Del resto, l'articolo 60 del decreto-legge n. 331 del 1993 non prevede alcun termine finale entro il quale l'interessato possa esercitare la facoltà di uscita dal regime di temporanea importazione.

Alla luce di tale orientamento è stato tempestivamente reso noto ai competenti uffici doganali che l'obbligazione doganale tributaria deve essere ancorata al momento dell'importazione definitiva e pertanto strettamente collegata ad un atto dispositivo di parte di immissione in consumo delle imbarcazioni di che trattasi.

Il Ministro delle finanze
VISCO

(26 ottobre 1999)

DOLAZZA. – *Ai Ministri di grazia e giustizia e delle finanze.* – Premesso:

che l'articolo 2 comma 11 della legge 28 dicembre 1995, n. 550, ha previsto la corresponsione dei buoni pasto al personale civile dei Ministeri;

che la concessione dei buoni pasto è condizionata a talune situazioni di fatto quali il tipo di orario di lavoro adottato, la reale utilizzazione dei buoni, nè cumulabili nè cedibili ed essenzialmente non convertibili in denaro in quanto verrebbe meno la natura giuridica della prestazione;

che particolari problemi, anche e soprattutto di ordine applicativo, sorgono per il fatto che le fonti del diritto al buono pasto dettano una disciplina identica per tutti i destinatari del beneficio, senza distin-

guere tra dipendenti assoggettati all'osservanza di un determinato orario di lavoro (ai sensi dell'articolo 13, della legge 24 giugno 1997, n. 196, nella misura massima di quaranta ore settimanali, o in quella, minore, stabilita dai contratti collettivi nazionali) e dipendenti i quali, sottratti all'ambito di applicazione della disciplina legale delle limitazioni dell'orario di lavoro a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 15 marzo 1923, n. 692 (per cui non è configurabile, da parte loro, la prestazione di lavoro «straordinario» in senso proprio), organizzano il proprio orario di lavoro autonomamente, sia pur in correlazione con le esigenze oggettive del servizio;

che nell'ambito dell'amministrazione della giustizia a questa seconda categoria di dipendenti appartengono i magistrati, sia nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali presso gli uffici giudiziari sia in servizio presso il Ministero (riferimento alla circolare del Ministero di grazia e giustizia n. 1810/S/PP/547 del 1° febbraio 1998);

che sostanzialmente, anche se la disciplina dell'attribuzione del buono pasto al personale amministrativo ed al personale di magistratura è la stessa pur essendo diverse le fonti normative, i modi di concessione sono affidati alle semplici autodichiarazioni dei magistrati stessi senza alcuna reale verifica del lavoro svolto nei periodi di riferimento da parte dei preposti agli uffici giudiziari; nella predetta circolare è espressamente indicato che «l'esercizio della giurisdizione non è, in generale, suscettibile di essere ricondotto ad un orario di servizio, ...cosicchè, per i soggetti che la esercitano, un orario di lavoro non è determinabile, neppure indirettamente, mediante l'oggettivo collegamento con le esigenze dell'organizzazione»,

si chiede di conoscere:

se il Ministro di grazia e giustizia non ritenga di effettuare delle verifiche a campione, anche dagli orari risultanti, e se risultano, nei verbali delle udienze (civili, collegiali, dibattimentali, in camera di consiglio, eccetera) per accertare se le autodichiarazioni corrispondano al vero;

se ritenga di verificare se, rispetto al personale amministrativo che è molto più numeroso il numero dei buoni pasto liquidati fino ad oggi ai magistrati, risulti in proporzione maggiore o minore rispetto a quelli liquidati all'altro personale;

se risponda al vero che alcuni magistrati, pur non essendo allineati al personale amministrativo, pur non essendo vincolati ad un prestabilito orario di lavoro, pur non potendo effettuare lavoro su cinque giorni settimanali, nel momento in cui chiedono ferie e congedi per malattie escludono la giornata del sabato, seppure questa sia regolarmente una giornata lavorativa;

se risponda al vero che alcuni magistrati occasionalmente, assenti per le udienze già fissate per determinate giornate, non risultano mai in ferie o in malattia, creando tra l'altro grave disagio all'utenza;

se il Ministro di grazia e giustizia non ritenga, in riferimento alle richieste di cui sopra, di effettuare apposite e mirate verifiche e di segnalare eventuali abusi al Ministro delle finanze.

(4-12368)

(17 settembre 1998)

In relazione a!l'interrogazione in oggetto ed alle questioni sollevate, sulla base delle notizie fornite dalla competente Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria, si comunica quanto segue.

Con provvedimenti e circolare in data 15 e 16 luglio 1998 è stata disposta l'istituzione degli statini di udienza; la loro utilizzazione per l'accertamento della corrisponenza o meno di quanto contenuto nelle autodichiarazioni dei magistrati per la richiesta dei buoni pasto è demandata alla autonoma iniziativa dei singoli responsabili dei centri di spesa in quanto il servizio di erogazione dei *ticket* è decentrato (su base distrettuale) mentre a livello centrale viene effettuato il controllo e la liquidazione delle fatture inviate dalle ditte.

In relazione alla quantificazione economica della erogazione dei buoni pasto ai magistrati si comunica che l'incidenza della spesa per il personale della magistratura non risulta superiore, proporzionalmente alla diversa consistenza numerica, a quella per il personale amministrativo come emerge dal prospetto riepilogativo.

Dagli atti in possesso della competente articolazione ministeriale non è dato riscontrare l'esistenza di prassi ed abusi in tema di applicazione della normativa sulle ferie e sui congedi, in quanto la concessione del periodo di congedo ai sensi della normativa primaria (articoli 37 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957, come modificato dall'articolo 3, commi 37 e 39, della legge 24 dicembre 1993, n. 537) e delle circolari del Consiglio superiore è rimessa ai capi di corte. Può, peraltro, assicurarsi, anche sulla scorta della pregressa esperienza risalente al periodo in cui i congedi per malattia erano concessi con provvedimento del Ministro di grazia e giustizia, che l'esclusione delle giornate di sabato o festive dal periodo di congedo per malattia non ha mai corrisposto a prassi e ove rilevato, in casi sporadici, è sempre stato rettificato d'ufficio nel provvedimento ministeriale o viene, ora, segnalato ai capi di corte.

Può, invece, senz'altro escludersi che nel computo del periodo feriale non vengano comprese le giornate del sabato, come emerge dai decreti ministeriali di determinazione del periodo feriale, sulla base del quale i magistrati sono tenuti a fare istanza ai capi dell'ufficio.

I magistrati, come tutti gli altri impiegati civili dello Stato, in caso di assenza per malattia o per altro impedimento, sono tenuti a darne comunicazione e a produrre idonea documentazione, specialmente se le assenze coincidono con i giorni di udienza; non risultano a questo Ministero casi di mancata comunicazione.

Si comunica, infine, che l'ultimo quesito posto richiederebbe una specifica attività ispettiva che, per il suo contenuto generalizzato, non appare proponibile.

Il Ministro della giustizia
DILIBERTO

(30 ottobre 1999)

FILOGRANA. – *Ai Ministri degli affari esteri e per gli italiani all'estero e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che il signor Piero Mario Bubani, detenuto dal 28 aprile 1990 nel carcere di Bangkwang in Thailandia, è condannato a 30 anni di reclusione per un caso di droga;

che il signor Bubani ha sempre protestata la propria innocenza;

che la FIDH (Lega italiana dei Diritti dell'Uomo), ha già inviato delle sollecitazioni riguardo questo caso,

si chiede di sapere:

quali siano i motivi che abbiano impedito la richiesta al governo thailandese di trasferire il detenuto in carceri italiane per scontare la pena, trasferimento consentito dalla legislazione thailandese;

in caso di trasferimento del detenuto in Italia, quali provvedimenti si intenda adottare nel caso l'autorità thailandese decidesse l'annullamento della pena o un provvedimento di condono.

(4-12801)

(22 ottobre 1998)

Come ricorda l'onorevole interrogante, il signor Piero Mario Bubani è stato arrestato a Bangkok dalle autorità thailandesi nel 1990 e condannato a trent'anni di reclusione per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti (era stato trovato in possesso di due chilogrammi di eroina).

Sin dal momento del suo arresto il signor Bubani ha ricevuto dall'ambasciata d'Italia a Bangkok la massima assistenza, tramite le periodiche visite consolari. Il predetto, che non ha mai lamentato particolari problemi, né di salute, né di adattamento alle condizioni carcerarie thailandesi, svolge all'interno del penitenziario di Bangkwang il ruolo di «fiduciario», che gli permette un trattamento di maggiore favore ed una certa mobilità all'interno della struttura.

Nel giugno 1991 la Direzione generale degli affari penali del Ministero di grazia e giustizia inoltrava una richiesta di notizie all'ambasciata d'Italia a Bagkok al fine di un eventuale trasferimento del signor Bubani in Italia. Tale iniziativa non ha tuttavia avuto seguito poiché, successivamente, con nota indirizzata al Ministro di grazia e giustizia, il signor Bubani manifestava chiara la propria volontà di non richiedere l'applicazione del trattato in vigore tra Italia e Thailandia per l'esecuzione delle condanne penali ed il conseguente trasferimento in Italia.

Non risulta che l'interessato abbia avanzato al governo thailandese istanza di trasferimento in un carcere italiano sulla base del vigente trattato – la decisione in proposito, come noto, spetta soltanto al detenuto – sostenendo che le condizioni detentive in Thailandia sono più favorevoli di quelle in Italia.

Con sentenza pronunciata dalla corte di appello di Torino in data 26 giugno 1996, è stata definita la procedura di riconoscimento della sentenza emessa dalle autorità thailandesi. Sempre nel 1996, un'amnistia reale ha ridotto la pena a ventiquattro anni.

Per quanto riguarda il secondo quesito della interrogazione, l'articolo V del trattato di cooperazione sopra menzionato stabilisce che «spetta anche allo Stato trasferente il potere di graziare il condannato o di commutargli la pena e lo Stato ricevente, avuta comunicazione della grazia o della commutazione, vi darà esecuzione».

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
Toia

(19 ottobre 1999)

GAMBINI. – *Al Ministro delle finanze*. – Premesso:

che nell'ambito della istituzione degli uffici di rango provinciale conseguenti alla nascita della provincia di Rimini è stato recentemente istituito l'Ufficio del territorio di Rimini;

che a seguito di ciò le funzioni precedentemente svolte dall'ufficio di Forlì, attinenti al territorio riminese, sono state interamente trasferite, e hanno gravato la nuova sede di Rimini, che in ragione delle peculiarità proprie della realtà riminese esprime una elevata domanda di servizi, di una parte assai consistente del carico di lavoro precedentemente concentrato su Forlì;

che l'apertura dell'ufficio di Rimini è avvenuta con una gravissima carenza di personale che lo rende fortemente inadeguato nel rispondere alle esigenze della cittadinanza e degli operatori;

che in presenza di questa situazione si assiste al paradosso di un ufficio che, ancorchè si sia geograficamente avvicinato ai cittadini interessati rischia, in molte delle sue funzioni, di registrare un deciso peggioramento dei servizi offerti;

che ciò suscita legittime proteste da parte delle associazioni professionali, che tutelano attività il cui svolgimento comporta un costante e quotidiano rapporto con l'Ufficio del territorio;

che anche recentemente le organizzazioni sindacali dei lavoratori hanno segnalato la gravità della situazione, ricavando, come risposta un generico impegno circa la disponibilità del personale che sarà assunto una volta espletati i concorsi per assistente tributario ed ingegnere direttore;

che un semplice e facilmente verificabile raffronto tra le dotazioni organiche ricoperte per le diverse qualifiche negli Uffici del territorio

della regione Emilia-Romagna, evidenzia l'assoluta sproporzione tra l'ufficio di Rimini e gli altri uffici. L'ufficio riminese si colloca infatti nella maggior parte dei casi di gran lunga all'ultimo posto quanto a percentuale di copertura delle dotazioni organiche, mentre vi sono numerosi uffici regionali che hanno per le diverse qualifiche disponibilità di personale superiori a quelle previste;

che l'uso della mobilità tra uffici dalla stessa regione appare, nel tempo breve, l'unico strumento cui ricorrere per sanare situazioni di palese disservizio e ingiustificati rigonfiamenti di personale in altri uffici, ciò d'altra parte non si accorda certo con l'impegno di razionalizzazione e di rigore dichiarato dal Ministero delle finanze,

si chiede di sapere:

se la situazione sopra descritta sia a conoscenza del Ministro in indirizzo;

quali interventi siano stati predisposti;

quali ostacoli siano presenti per attivare la mobilità interna agli uffici della regione Emilia-Romagna.

(4-15900)

(15 luglio 1999)

Con l'interrogazione cui si risponde l'onorevole interrogante chiede informazioni in merito al funzionamento dell'ufficio del territorio di Rimini.

Al riguardo, il Dipartimento del territorio ha rilevato che, per quel che concerne la segnalata carenza di personale, prima dell'attivazione del nuovo ufficio del territorio, avvenuta in data 4 febbraio 1999, operava a Rimini soltanto la conservatoria dei registri immobiliari che disponeva di un organico di 17 unità; attualmente, invece, presso l'ufficio del territorio sono in servizio 42 nuovi dipendenti di cui 3 ingegneri di area C2, assegnati a seguito di recenti concorsi, mentre gli altri sono stati reperiti tramite mobilità, interna al compartimento per l'Emilia-Romagna e Marche. L'organico del predetto ufficio sarà ulteriormente potenziato, entro il prossimo mese di ottobre, con altre 5 unità di personale, nonché, successivamente, con l'assegnazione di alcuni assistenti tributari di nuova assunzione.

Il predetto Dipartimento ha pertanto comunicato che il personale in organico presso l'ufficio del territorio di Rimini risulta sufficiente a garantirne il buon andamento considerato che la provincia di Rimini ha un territorio suddiviso in 20 comuni e che i servizi precedentemente forniti dall'ufficio di Forli (la cui originaria provincia, ora suddivisa, comprendeva 50 comuni) erano gestiti da complessive 85 unità di personale.

Per quanto concerne i servizi offerti dall'ufficio del territorio di Rimini, è stato rilevato che, finora, non è stato ancora possibile suddividere la banca dati catastale tra le due province e quindi trasferire da Forlì gli atti catastali inerenti il territorio della provincia di Rimini; viene comunque assicurato il servizio di interrogazione e rilascio di certificati

degli atti catastali mediante l'istituzione di un collegamento telematico tra Rimini e Forlì.

In ogni caso, l'ufficio del territorio di Rimini fa fronte, senza ritardi di rilievo, ai servizi catastali e di pubblicità immobiliare, al trattamento delle istanze demaniali e alle richieste inerenti le consulenze e le valutazioni di tipo erariale. A parere del medesimo Dipartimento la completa operatività dell'ufficio in questione potrà essere raggiunta in breve periodo, stante l'ormai prossimo trasferimento della banca dati catastale da Forlì a Rimini.

Il Ministro delle finanze
Visco

(26 ottobre 1999)

GERMANÀ, MILIO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che già a partire dal 24 ottobre 1989 è stata sottolineata dagli operatori del settore l'esigenza di un potenziamento dell'organico della magistratura ordinaria;

che tale esigenza si è resa sempre attuale e indilazionabile per fronteggiare il costante propagarsi della criminalità organizzata;

che i procedimenti civili arretrati hanno raggiunto i 3 milioni e quelli penali il milione;

che la giustizia pretorile è, oggi, prevalentemente amministrata dai vicepretori onorari e dai viceprocuratori onorari della Repubblica, i quali con la loro attività assicurano la definizione di molti procedimenti;

che per tale attività sono «retribuiti» con lire 81.780 lorde ad udienza effettivamente tenuta, indipendentemente dalle ore lavorative e dai procedimenti trattati (in media dai 30 ai 50);

che i vicepretori onorari e i viceprocuratori onorari della Repubblica, in base al comma 2 dell'articolo 4 dell'ordinamento approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, appartengono all'ordine giudiziario e, per tale ragione, agli stessi compete l'indennità di servizio senza che ad oggi tale beneficio sia stato loro effettivamente corrisposto;

che le due funzioni di esercizio, incarnate dallo stesso soggetto fisico, della attività giurisdizionale e della professione forense sono criticabili sotto il profilo della costituzionalità (imparzialità, eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, eccetera); chi esercita la giurisdizione a garanzia del diritto dei cittadini deve essere imparziale e distaccato e tale deve apparire all'opinione pubblica;

che in Francia la legge organica n. 98-105 del 24 febbraio 1998 prevede un reclutamento eccezionale di magistrati dell'ordine giudiziario per concorso riservato ai magistrati onorari;

che il Coordinamento nazionale magistrati onorari d'Italia ha lanciato diverse proposte quali:

l'istituzione di un ruolo di complemento ed esaurimento dei vicepretori onorari e dei viceprocuratori della Repubblica, già presentato come disegni di legge (Atti Camera nn. 990 e 1257 ed Atto Senato n. 66);

l'espletamento di concorsi selettivi per esami, per la nomina ad uditore giudiziario riservati ai vice pretori onorari e ai viceprocuratori onorari della Repubblica, pure presentato come disegno di legge (Atto Camera n. 3431);

la riserva di un quinto dei posti nei concorsi ordinari per la nomina ad uditore giudiziario prescindendo dal limite d'età, dal limite delle tre prove di partecipazione previsto dall'articolo 126 del regio decreto 30 gennaio 1941 e con l'esonero della prova preliminare prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;

la valutazione del servizio prestato come titolo nei concorsi indetti dalla pubblica amministrazione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno affrontare urgentemente la tematica;

quali iniziative si intenda intraprendere al riguardo.

(4-15200)

(12 maggio 1999)

Con riferimento all'interrogazione in oggetto è stata interessata la competente articolazione ministeriale la quale ha in proposito osservato che la Corte di cassazione – sezioni unite civili – con sentenza n. 11272 del 1998 ha ribadito la sostanziale distinzione, già esistente nella legge sull'ordinamento giudiziario, fra giudici di carriera e giudici onorari e che rientra nella discrezionalità del legislatore la determinazione dell'entità delle indennità da riconoscersi ai giudici onorari. È stato poi osservato che il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria, a norma dell'articolo 106, comma 2, della Costituzione, andrà determinato, ai sensi dell'articolo 245 del decreto legislativo n. 51 del 1998, nel corso della attuale organizzazione degli uffici giudiziari e comunque non oltre cinque anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo sul giudice unico.

In attuazione della nuova normativa in tema di nomina dei giudici onorari di tribunale (articolo 8 del decreto legislativo n. 51 del 1998), è stato emanato il decreto ministeriale 7 luglio 1999 con cui sono state determinate le modalità del procedimento di nomina.

Si deve infine tener presente che ogni determinazione circa forme di reclutamento straordinario di magistrati ordinari, anche tra le figure di magistrati onorari, è valutazione da rimettersi all'esame di problema-

tiche più generali in tema di efficienza del servizio giustizia, tuttora in corso.

Il Ministro della giustizia
DILIBERTO

(30 ottobre 1999)

GUBERT. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che la Croce rossa italiana, sottocomitato di Vigo di Fassa e delegazione di Moena, opera da oltre 20 anni nella comunità svolgendo un servizio prezioso ed insostituibile, sia nel campo del primo soccorso e del trasporto di infermi sia in moltissime altre attività sociali e di solidarietà (consegna dei pasti a domicilio agli anziani, servizio di telesoccorso, sussidi agli indigenti, eccetera);

che la sua attuale organizzazione territoriale ha permesso al suddetto ente di rispondere con efficienza e tempestività ad ogni situazione di emergenza e di disagio che ha interessato la comunità grazie alla generosità, allo spirito di abnegazione e al senso di responsabilità di tutti i volontari che ne fanno parte;

che la suddetta associazione nel solo 1996 ha effettuato oltre 80.000 chilometri per soli servizi di primo soccorso e trasporto infermi;

che per le particolari caratteristiche territoriali della Valle di Fassa e per l'elevato numero di incidenti che si verificano soprattutto nei periodi di alta stagione turistica è assolutamente necessario poter disporre del servizio svolto dalla Croce rossa soprattutto nel campo del primo soccorso e del trasporto di infermi, anche per la mancanza di una struttura ospedaliera in valle;

che l'amministrazione comunale considera la Croce rossa un'associazione di primaria importanza per la comunità locale, indispensabile per assicurare anche per il futuro lo sviluppo sociale e culturale di cui ogni comunità ha bisogno;

che la Croce rossa con la sua presenza ha contribuito e contribuisce accanto a molte altre associazioni a mantenere vivi e presenti, nella cittadinanza, i valori della solidarietà, dell'uguaglianza, della giustizia sociale, della parità di diritti, della tolleranza, valori che devono diventare sempre più patrimonio inalienabile di ogni comunità evoluta;

che l'approvazione del nuovo statuto della Croce rossa italiana, avvenuto in data 7 marzo 1997 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 110, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 26 aprile 1997, statuto atteso da molti anni e che aveva lo scopo di meglio regolamentare e rendere più efficiente tale ente, cancella di fatto l'organizzazione periferica della Croce rossa accentrando tutto il potere decisionale a livello provinciale;

che il nuovo statuto modifica l'organizzazione anche locale della Croce rossa soprattutto per quanto concerne l'autonomia amministrativa

e giuridica che si ripercuoterà inevitabilmente sull'efficienza del servizio che la Croce rossa svolge per la comunità locale,

si chiede di sapere se il Governo non intenda modificare urgentemente lo statuto mantenendo non solo l'organizzazione perifierica esistente, ma anzi aumentando l'autonomia amministrativa e finanziaria delle realtà periferiche, migliorandone la democrazia interna al fine di rendere la Croce rossa italiana sempre più efficiente, autonoma e vicina alle esigenze dei cittadini.

(4-06825)

(8 luglio 1997)

Com'è noto, il nuovo statuto dell'Associazione italiana della Croce rossa è stato approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 marzo 1997, n. 110, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 96 del 26 aprile 1997.

Il citato statuto non ha previsto, quali organismi periferici della Croce rossa italiana, i sottocomitati, in quanto gli stessi non erano stati individuati dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613 (Riordinamento della Croce rossa italiana).

Inoltre, l'adunanza generale del Consiglio di Stato nella seduta del 28 novembre 1996, nell'esprimere il proprio parere, rammentava che il decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980 conferisce autonomia di bilancio, oltre naturalmente che al comitato centrale, ai comitati regionali e ai comitati provinciali i cui bilanci e conti consuntivi vanno inviati agli organi vigilanti (articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980).

Ciò è in perfetta aderenza a quanto disposto dall'articolo 2 del già citato decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980, che disciplina il modulo organizzativo delle strutture dell'associazione in due livelli: un'organizzazione centrale ed un'organizzazione periferica costituita dai comitati regionali e dai comitati provinciali, per cui solo alle anzidette strutture, in quanto dotate di autonomia di bilancio, può essere riconosciuta la loro rilevanza esterna e, quindi, la qualificazione di organi dell'associazione.

Per contro, non può lo statuto in assenza di una norma primaria autorizzativa, ed anzi in contrasto con il disegno organizzativo puntualmente previsto nella norma primaria, prevedere ulteriori articolazioni periferiche con rilevanza esterna.

È evidente che tale ipotesi avrebbe comportato implicazioni nella corretta gestione del bilancio dell'associazione e profili di responsabilità nei confronti dei terzi.

I comitati locali e le delegazioni potrebbero essere, quindi, previsti solo come uffici senza rilevanza nella composizione dell'assemblea generale della Croce rossa italiana e senza alcuna autonomia di bilancio.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità
Bettoni Brandani

(3 novembre 1999)

MACERATINI, SERVELLO, BASINI, MAGLIOCCHETTI. – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che il prossimo 13 giugno avranno luogo le elezioni del Parlamento europeo;

che le elezioni si svolgeranno in tutti i paesi membri dell'Unione europea;

che la normativa in vigore per la elezione del Parlamento europeo contiene modalità che consentono agli italiani residenti in un paese membro dell'Unione di votare in quel paese per i rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo;

che la legge 17 ottobre 1988, n. 470, prevede la istituzione, presso ciascun comune, di un'anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), nella quale sono contenute le schede individuali e le schede di famiglia di coloro che si siano trasferiti stabilmente all'estero, nonché quelle istituite a seguito di trascrizione di atti di stato civile pervenuti all'estero;

che, in particolare, per quanto riguarda lo Stato del Belgio, è stabilito che tutti i cittadini ivi residenti possono scegliere di votare sia per i candidati iscritti nelle liste italiane sia per i candidati iscritti nelle liste belghe;

che è accaduto che il presidente delle ACLI-Belgio, Michele Ottati, intervenendo alla televisione e su vari quotidiani nazionali belgi («Le Soir», «La Dernière Heure») e agenzie di stampa, al pari del consigliere Comites e CGIE Lorenzo Losi di Londra, ha invitato i nostri connazionali a votare per i candidati iscritti nelle liste belghe;

che tale atteggiamento è da considerarsi vergognoso, tenuto conto che i signori Ottati e Losi parlano a nome delle ACLI, una delle principali organizzazioni degli italiani all'estero che, tra l'altro, opera da anni grazie a finanziamenti italiani;

che la situazione è da ritenersi ancor più grave tenuto conto che in base alla legge belga il voto è obbligatorio, che tutte le persone iscritte nella lista degli elettori belgi hanno dunque l'obbligo di votare e che coloro che possiedono la doppia nazionalità (italiana e belga) sono considerati cittadini belgi e quindi elettori;

che, pertanto, quanto stabilito dalla normativa belga in materia di elezioni europee determina già di per sè una maggiore affluenza alle urne rispetto ad altri paesi membri dell'Unione;

che, in base alle considerazioni suesposte, invitare gli italiani a votare alle elezioni europee per i candidati belgi e inglesi significa togliere alla comunità italiana la possibilità di eleggere un rappresentante della propria regione che al Parlamento europeo potrebbe essere latore delle legittime richieste dei connazionali che vivono all'estero e che hanno così la possibilità di verificarne l'operato;

che è da considerarsi, altresì, inqualificabile e quanto meno inopportuno il fatto che il console generale d'Italia a Liegi, in occasione delle prossime elezioni al Parlamento europeo, si sia rivolto ai nostri connazionali ivi residenti inviando loro una comunicazione in lingua francese dalla quale non si evince alcuna esortazione a votare per i candidati italiani, mantenendo un atteggiamento incomprensibilmente neutro, visto che colà rappresenta l'Italia,

gli interroganti chiedono di sapere quali siano le valutazioni del Governo su quanto sopra esposto e quali urgenti iniziative s'intenda assumere per ovviare ai gravissimi inconvenienti sopra lamentati e il cui valore negativo in termini storici, politici e sociali non può sfuggire alle autorità nazionali.

(4-14708)

(30 marzo 1999)

In merito a quanto segnalato si osserva in via preliminare che il Trattato sull'Unione europea firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992, ratificato in Italia con legge 3 novembre 1993, n. 454, ed entrato in vigore il 1º novembre 1993, all'articolo 8 ha istituito la «cittadinanza dell'Unione», da cui consegue per tutti i cittadini degli Stati membri una serie di diritti e doveri. Tra i diritti di cittadinanza è previsto l'elettorato attivo e passivo per le elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro di residenza e per le elezioni comunali, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.

All'atto della predisposizione dei complessi adempimenti di pertinenza del Ministero degli affari esteri per l'organizzazione dell'esercizio elettorale, è stata tenuta in particolare conto l'esigenza di assicurare a tutti i connazionali residenti nei paesi dell'Unione una completa e corretta informazione sulle varie opzioni loro offerte dalla vigente legislazione.

In effetti, in base alla normativa vigente in Italia, adottata per recepire quanto previsto dalla direttiva n. 93/109/CE – che ha disciplinato le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità per le elezioni europee nei quindici paesi dell'Unione – il cittadino italiano residente in un altro paese dell'Unione ha tre modalità di esercizio del voto in occasione delle elezioni europee:

a) esercitare il proprio diritto per i candidati al Parlamento europeo dell'Italia, votando nei seggi istituiti dagli uffici consolari;

b) esercitare il proprio diritto di voto per i candidati al Parlamento europeo dell'Italia, votando presso il comune italiano nelle cui liste elettorali è iscritto;

c) esercitare il proprio diritto di voto per i candidati al Parlamento europeo del paese in cui risiede.

Tale doverosa attività di informazione è stata impostata sia a livello centrale, come Ministero degli affari esteri, che a quello locale, curato dalle ambasciate e dagli uffici consolari.

Si è nel primo caso provveduto ad inviare 1.200.000 lettere a tutti i connazionali iscritti in anagrafe consolare per informarli della scadenza elettorale (invitandoli a perfezionare, se del caso, la propria posizione anagrafica), nonchè per illustrare le tre differenti opzioni di voto, mettendo nel contempo in rilievo il duplice significato del voto stesso come partecipazione al processo di integrazione europea e di stretto collegamento con l'Italia.

Gli uffici consolari, a loro volta, hanno fatto seguito alla lettera in questione con proprie comunicazioni circolari ai connazionali residenti nelle rispettive circoscrizioni, fornendo in particolare informazioni di carattere tecnico sulle modalità del voto ed evidenziando nello stesso tempo la possibilità di votare per i candidati italiani, presso i seggi istituiti appositamente all'estero, di cui veniva fornita, in alcuni casi con largo anticipo, la stessa ubicazione.

La comunicazione, richiamata dagli onorevoli interroganti, inviata dal console generale d'Italia in Liegi, si è attenuta strettamente a questa impostazione, ed è quindi lungi dal meritare censura. Essa, inoltre, è stata correttamente redatta in due versioni, una italiana e una francese, quest'ultima per consentire anche ai connazionali che hanno difficoltà con la nostra lingua di comprendere con esattezza la procedura elettorale.

Per quanto riguarda le osservazioni degli onorevoli interroganti sulle dichiarazioni attribuite al presidente delle ACLI – Belgio, Michele Ottieri, ed al consigliere Comites di Londra, Lorenzo Losi, non si ritiene che possa rientrare tra i compiti del Ministero degli affari esteri quello di censurare le opinioni espresse dai rappresentanti delle organizzazioni dei nostri connazionali all'estero, quand'anche destinatarie di finanziamenti pubblici. Tali rappresentanti ovviamente rispondono, sotto il profilo politico, direttamente ed esclusivamente a coloro che li hanno designati.

Per concludere, come valutazione politica dell'intero esercizio elettorale, non è azzardato affermare che gli italiani residenti nei paesi dell'Unione hanno confermato il loro «desiderio di voto» e di partecipazione attiva alla vita politica del nostro paese. Il risultato della partecipazione è sicuramente positivo e, sia consentito dirlo, premia an-

che gli sforzi effettuati dal Ministero degli affari esteri e dalla rete diplomatica-consolare per organizzare l'imponente macchina elettorale.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
TOIA

(19 ottobre 1999)

MACERATINI, PONTONE, FLORINO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Per conoscere ogni possibile, consentita informazione sul gravissimo episodio che ha portato all'uccisione del professor D'Antona e le valutazioni al riguardo del Governo.

(4-15291)

(20 maggio 1999)

Come si è avuto modo di dichiarare il 29 settembre 1999 in sede di risposta al *question-time* dell'onorevole Tassone, si comunica che le forze di polizia e la magistratura sono attivamente impegnate per assicurare alla giustizia mandanti ed esecutori dell'assassinio del professor Massimo D'Antona.

Le indagini coordinate dal procuratore della Repubblica di Roma e seguite dal procuratore aggiunto sono direttamente affidate a quattro magistrati del gruppo specializzato nei delitti contro la personalità dello Stato, affiancati dal pubblico ministero di turno il giorno dei fatti. Le investigazioni sono affidate al ROS dei carabinieri e alla Digos e si muovono, da un lato, nell'obiettivo – peraltro raggiunto – di ricostruire in tutti i suoi passaggi la dinamica dell'agguato e, dall'altro, nella ricostruzione del tessuto organizzativo in cui l'attentato è stato programmato.

Al momento, l'attività è dispiegata in diversi settori ed aree di intervento, anche con la collaborazione di altre autorità giudiziarie, e consiste nel monitoraggio di soggetti e situazioni di interesse anche internazionale.

Il Ministro della giustizia
DILIBERTO

(30 ottobre 1999)

MANFREDI. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che il riordino delle Forze armate, per quanto riguarda la componente delle truppe alpine, non prevede una ridislocazione di reparti talchè permarrebbero squilibri tra regioni con forte presenza alpina (Friuli, Alto-Adige, Trentino e Piemonte occidentale) e altre regioni anch'esse

caratterizzate da un tradizionale reclutamento alpino (Liguria, ma soprattutto Lombardia e Appennino);

che i reparti della Taurinense sono prevalentemente destinati a personale a lunga ferma;

che l'attuale gettito di leva di reclutamento alpino è preponderante nelle regioni Piemonte, Lombardia e appenniniche rispetto a quelle orientali citate nelle quali sono concentrati i reparti;

che è indispensabile mantenere una delle caratteristiche peculiari delle truppe alpine, il rapporto biunivoco tra il territorio e il reparto nel quale fanno servizio i giovani;

che la legge prevede che i giovani di leva facciano servizio possibilmente entro un raggio di cento chilometri dalla propria residenza,

l'interrogante chiede di conoscere se il Governo non ritenga, ferme restando le ipotesi di impiego previste per le truppe alpine, di ridislocare in una zona centro-settentrionale, quale potrebbe essere la Lombardia, e in Appennino un reggimento alpino, contribuendo con ciò a salvaguardare la regionalizzazione delle truppe alpine e a prevenire il ricorso al servizio civile o all'incorporamento in reparti non alpini per semplici motivi di convenienza o di distanza dalle sedi di propria residenza.

(4-08337)

(5 novembre 1997)

La presenza delle truppe alpine sul territorio nazionale, in particolare in alcune regioni del Centro-Nord, va valutata nell'ambito del più generale quadro di riferimento, che vede una razionalizzazione dello schieramento delle forze terrestri, tra cui quelle alpine, oggetto come tutte le Forze armate di profonde ristrutturazioni in senso riduttivo, alla luce della transizione verso il nuovo assetto della struttura militare.

È in questo quadro che vanno considerati e si pongono possibili esigenze di rischieramento di unità in aree diverse rispetto a quelle di attuale dislocazione, anche verso Sud.

Il Ministro della difesa
Scognamiglio Pasini

(26 ottobre 1999)

MANZI, MARCHETTI, MARINO. – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che il *referendum* a Timor Est è stato concordato dall'ONU con il Governo di Jakarta che, dopo averlo osteggiato per anni, finalmente lo ha accettato dichiarando di essere disponibile a dare l'indipendenza a Timor Est se gli elettori e le elettrici avessero rigettata l'autonomia all'interno dell'Indonesia; l'accordo per il referendum viene siglato con l'ONU il 5 maggio scorso: da allora le milizie pro-Jakarta supportate dall'esercito indonesiano cominciano a seminare il terrore nell'isola;

che le violenze continuano fino al giorno del *referendum* il 30 agosto; sabato 4 settembre i rappresentanti delle Nazioni unite annunciano che i timoresi hanno scelto l'indipendenza con il 78,5 per cento dei voti a favore su 450 mila votanti; da quel giorno i paramilitari si scatenano, moltiplicando le violenze e i massacri; dopo il terrore indiscriminato succeduto al referendum, la campagna terroristica fa un ulteriore salto di qualità; adesso danno la caccia alle persone più istruite per colpire l'ossatura dell'amministrazione del futuro Stato indipendente;

che viene duramente colpito il clero cattolico, sei suore canossiane sono state uccise nella zona di Bancau; due gesuiti sono morti a Dare; tre sacerdoti sarebbero morti nel massacro della parrocchia di Suci; ucciso anche il responsabile Caritas di Timor Est padre Barreto; non trovando il figlio, hanno ucciso anche il padre del *leader* indipendentista Xamana Gusmao; ucciso padre Manuel Francisco Gusmal; scomparsa anche la madre Antonia Henriques;

che in pochi giorni oltre centomila timoresi sono fuggiti verso le montagne;

che altri vengono trasportati in modo brutale verso Timor Ovest in campi di raccolta controllati dagli indonesiani; dinanzi a questi fatti il premio Nobel per la pace 1996 Josè Ramos Horta ha dichiarato: «Come ha potuto l'ONU commettere l'ingenuità di credere alle promesse di Jakarta di tenere a freno le milizie foraggiate dai suoi militari? Ben sapendo che a Timor Est il genocidio è in corso da 24 anni senza che l'ONU, l'Europa, gli Stati Uniti siano mai intervenuti. Jaharta non ha mai rispettato le decisioni dell'ONU ma qui non siamo in Europa e allora tutto è concesso»;

che la situazione timorese è drammatica,

si chiede di sapere quale azione stia portando avanti il Governo italiano per bloccare i finanziamenti del Fondo monetario internazionale al Governo di Jakarta che oggi finiscono alle truppe che uccidono a Timor Est e soprattutto per sollecitare un rapido intervento ONU onde fermare il massacro.

(4-16221)

(14 settembre 1999)

Il 15 settembre 1999 le maggiori istituzioni finanziarie internazionali, FMI e Banca Mondiale, nonchè la Banca asiatica di sviluppo, una delle istituzioni finanziarie internazionali più impegnate sotto il profilo finanziario nell'area, hanno sospeso l'assistenza economica all'Indonesia.

Secondo quanto segnalato dall'ufficio del direttore esecutivo italiano presso il FMI, tale sospensione è stata formalmente motivata dagli scandali finanziari nel paese (in particolare relativi alla Bank of Bali, e a conseguenti accuse di appropriazione indebita, da parte di esponenti governativi, di fondi pubblici indonesiani destinati a garanzia di banche private). In realtà è connessa, pur in assenza di un esplicito riferimento, anche ai recenti avvenimenti verificatisi a Timor Est. Al riguardo va

evidenziato che, benchè non sia stato stabilito alcun termine per la ripresa dell'assistenza finanziaria, appare evidente il condizionamento di quest'ultima ad una stabilizzazione della situazione indonesiana sia sotto il profilo finanziario che politico.

Tanto il FMI che le altre istituzionali finanziarie internazionali hanno manifestato disponibilità ad assistere Timor Est. In tale contesto va notato che il consiglio di amministrazione del «Fondo» – nel quale siedono i rappresentanti nazionali di tutti i paesi membri – ha deciso di inviare una propria missione di assistenza tecnica nella regione al fine precipuo di esplorare la possibilità di avviare concreti piani d'aiuto secondo uno schema che potrebbe ripercorrere le tappe seguite nella vicenda del Kosovo.

Secondo recenti stime delle Nazioni Unite i costi di ricostruzione, cui occorrerà fare fronte a Timor Est nel prossimo semestre, ammonterebbero ad oltre 100 milioni di dollari.

Per quanto riguarda il nostro ruolo nel sollecitare l'intervento ONU, occorre sottolineare che in una prima fase l'Italia, sia sul piano bilaterale che in ambito di Unione europea e Nazioni Unite, si è concentrata sulla richiesta all'Indonesia di un'azione decisa ed immediata per porre fine alle violenze e trasformare l'Unamet (la missione ONU a Timor Est creata con la risoluzione del Consiglio di sicurezza n. 1236 per organizzare e gestire il *referendum*) in una vera e propria forza di pace. Di fronte alla mancanza di risultati, è cresciuta la pressione internazionale – particolarmente intensa da parte di Australia e Portogallo – per l'invio di una forza di pace nell'isola. Il 12 settembre, infine, l'allora presidente Habibie, in un primo tempo nettamente contrario a tale ipotesi, ha annunciato l'accettazione da parte indonesiana della Forza di pace e confermato che si sarebbe data attuazione del *referendum* popolare del 30 agosto (in cui il 78,5 per cento dei votanti si era espresso per l'indipendenza).

Il 15 settembre il Consiglio di sicurezza ha, con la risoluzione n. 1264, autorizzato la costituzione di una forza multinazionale sotto un comando unificato, per un periodo di quattro mesi, con i seguenti compiti: restaurare la pace e la sicurezza; proteggere e appoggiare l'Unamet; facilitare le operazioni di assistenza umanitaria.

Su tale base è stata costituita la «Forza internazionale per Timor Est» (Interfet) che è destinata, in un momento successivo, a cedere il posto a una vera e propria forza di «caschi blu» nell'ambito di una struttura dell'ONU, incaricata di gestire l'amministrazione transitoria della regione. Alla forza multinazionale di pace, che sarà composta da 8.000-8.500 uomini, l'Italia contribuisce con un contingente di circa 600 uomini fra truppe sul terreno ed elementi di supporto logistico.

Sul piano dell'aiuto umanitario, inoltre, il nostro paese ha deciso lo stanziamento di 300.000 dollari all'OMS e di 395.000 franchi svizzeri alla Croce rossa internazionale. Un miliardo di lire in aiuti alimentari verrà erogato tramite l'AIMA.

Un problema al quale si attribuisce tutta la dovuta importanza è quello relativo alle responsabilità per le violazioni dei diritti umani commesse dal 31 agosto a Timor Est. Da parte italiana si è sempre sostenuto che i colpevoli devono essere perseguitati nelle sedi e attraverso i meccanismi appropriati. L'Italia ha quindi votato a favore della costituzione di una commissione d'inchiesta, nella sessione straordinaria su Timor dell'UNHCR conclusasi il 27 settembre a Ginevra.

Il 5 ottobre il Segretario generale delle Nazioni Unite ha proposto al Consiglio di sicurezza di istituire un'autorità transitoria su Timor Est dell'ONU (Untaet). Essa dovrebbe sostituire l'Interfet, disporre di tutti i poteri legislativi ed esecutivi, compresa l'amministrazione della giustizia, per un periodo di due-tre anni fino all'indipendenza. L'Untaet dovrebbe inoltre organizzare organi consultivi in modo da associare la partecipazione dei timoresi all'amministrazione del territorio.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
MARTELLI

(22 ottobre 1999)

MURINEDDU. – *Ai Ministri della sanità e dell'ambiente.* – Premesso:

che in data 22 aprile 1999 un comunicato ANSA ha diramato la notizia che la «snob» Santa Teresa di Gallura e una striscia litoranea della Costa Smeralda risultano interessate da un livello di inquinamento tale da compromettere la balneazione, assimilando le suddette località ad altre aree marittime della penisola da tempo in via di progressivo degrado;

che i ripetuti controlli delle acque effettuati dalla ASL n. 1 di Sassari, competente per territorio, non hanno rilevato alcun elemento sfavorevole alla balneazione, se si esclude l'area portuale interna nella quale è presente un consistente numero di natanti;

che la diffusione di notizie false in materia ambientale espone la cittadina gallurese e il suo dintorno costiero a una situazione di rischio economico di grave entità in quanto colpisce la maggiore risorsa di cui essa dispone, il turismo, che assicura benessere e lavoro alla popolazione non solo locale;

che è diffuso il sospetto che questa improvvida iniziativa giornalistica, data l'infondatezza assoluto con cui è stata costruita, risponda al disegno implicito di spostare l'attenzione dei vacanzieri verso altre località,

l'interrogante chiede di sapere da quali fonti ministeriali l'ANSA abbia potuto ricevere le informazioni in argomento risultanti del tutto prive di oggettività scientifica e quali iniziative si intenda prendere per impedire che con la divulgazione di notizie false e tendenziose si favo-

risca un processo sleale di concorrenza tra gli operatori economici del comparto turistico.

(4-15066)

(29 aprile 1999)

L'Ispettorato centrale per la difesa del mare (ICDM) del Ministero dell'ambiente realizza, tramite convenzioni stipulate con 14 regioni, tra le quali la Sardegna, un programma di monitoraggio di qualità delle acque marine.

Dall'esame dei dati del monitoraggio delle acque marine svolto dall'ICDM, relativi ad indagini oceanografiche, chimico-fisiche, biologiche e batteriologiche, dati rilevanti per finalità differenti dalla definizione delle condizioni di idoneità per la balneazione, si evidenzia che nel tratto costiero compreso tra Capo Figari e Punta Li Francesi (che include il comune di Santa Teresa di Gallura e tutta la Costa Smeralda) i parametri microbiologici (coliformi fecali, coliformi totali, streptococchi e salmonelle) nelle acque campione alla distanza di 500, 1.000 e 3.000 metri dalla costa e relativi al periodo 1996-1998, presentano valori che rientrano nei requisiti di qualità delle acque di balneazione stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 1982.

Detta normativa ha attribuito al Ministero della sanità il compito di verificare la qualità delle acque sotto il profilo igienico-sanitario, redigendo annualmente un rapporto sulla qualità delle acque di balneazione.

Infatti, in data 22 aprile 1999 è stato presentato alla stampa il rapporto sulla qualità delle acque di balneazione, redatto sulla base dei risultati analitici fatti pervenire dei laboratori pubblici addetti al controllo e relativi al periodo di campionamento 1988.

Dall'esame dei dati contenuti in tale rapporto annuale, si evidenzia che tutti i punti di campionamento ricadenti nel comune di Santa Teresa di Gallura sono risultati, al termine del decorso periodo di campionamento, idonei alla balneazione.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità
Bettoni Brandani

(3 novembre 1999)

PEDRIZZI. – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Pemesso:

che la popolazione di Timor Est sta vivendo giornate terribili dopo aver subito una orrenda repressione;

che la comunità internazionale, l'Italia, gli Stati Uniti e tutto l'Occidente, dopo aver assistito inerte alla carneficina che colà continua a consumarsi, a danno soprattutto della comunità cattolica, presa di mira dalle scorribande assassine dei commandi islamici, ha finalmente, con

grande intempestività, convenuto di inviare una forza internazionale di pace al fine di riportare l'ordine e la legalità;

che il Governo italiano, in particolare, ha assunto un atteggiamento del tutto contrastante con l'attivismo che lo ha contraddistinto all'epoca della guerra del Kosovo, quando a essere oggetto di un altrettanto terribile genocidio erano gli albanesi Kosovari e islamici;

che, in occasione della tragedia di Timor Est, invece, coloro i quali, poche settimane orsono, si erano proclamati paladini dell'autodeterminazione dei popoli e della libertà religiosa e difensori degli innocenti oppressi e massacati hanno taciuto,

l'interrogante chiede di sapere se il soprariportato diverso comportamento nei confronti di catastrofi umanitarie che hanno colpito migliaia di perseguitati sia da imputare alla diversa radice religiosa che contraddistingue i due genocidi e se si intenda anche dopo l'intervento dell'ONU, continuare a seguire con particolare attenzione le vicende di quel lontano paese.

In particolare, l'interrogante chiede di conoscere come intenda operare il nostro paese al fine di garantire l'incolumità della comunità cattolica.

(4-16509)

(29 settembre 1999)

L'attuale crisi di Timor orientale è iniziata all'indomani del *referendum* dello scorso 30 agosto, organizzato e gestito dalle Nazioni Unite, con cui la popolazione timorese ha in grande maggioranza (78,5 per cento) votato in favore dell'indipendenza.

Dal 31 agosto si è registrato un inarrestabile deterioramento della situazione mentre Timor precipitava nel caos, le forze armate e la polizia indonesiane rimanevano spettatrici passive, quando addirittura non si associavano alla campagna di terrore delle milizie anti-indipendentiste. Si è assistito ad autentiche operazioni di «terra bruciata»: brutalità e violenze; evacuazione forzata della popolazione e suo trasferimento verso la parte occidentale dell'isola; eliminazione fisica della *élite* politica e religiosa del territorio; distruzione sistematica delle infrastrutture.

Le violenze sono state scatenate dalle milizie, formate e sostenute da quei settori della popolazione timorese che, per le più diverse ragioni, erano contrarie all'indipendenza della regione. Esse sono state sostenute direttamente ed indirettamente dalle forze armate indonesiane che temevano che l'esempio di Timor Est potesse essere seguito da altre regioni e portare alla disintegrazione dell'arcipelago indonesiano. In questo senso, più che tra diverse comunità religiose (tenuto tra l'altro presente che a Timor Est la stragrande maggioranza della popolazione e di religione cattolica), si dovrebbe più precisamente parlare di una guerra civile interna alla stessa popolazione timorese.

In perfetta analogia con i comportamenti adottati in situazioni simili, nelle quali il mancato rispetto delle volontà delle popolazioni interes-

sate degenera fino alla repressione, alla violazione dei diritti umani e alla «pulizia etnica», l'Italia ha svolto sin dall'inizio un ruolo di notevole impegno, agendo con tempestività ed energia, sia sul piano bilaterale che di concerto con i *partner* europei, che in sede ONU. In questo spirito, una volta costituita legalmente dal Consiglio di sicurezza la forza di pace, abbiamo immediatamente dato la nostra adesione, mettendo a disposizione un contingente di 600 uomini con il relativo supporto navale.

L'Italia non mancherà poi di partecipare attivamente alla ricostruzione delle strutture civili del paese, favorendo la costituzione di nuovi organi giudiziari e di polizia.

Lo stesso Segretario generale dell'ONU, in occasione della sua recente visita a Roma, ha dato atto all'Italia di aver agito con estrema rapidità e generosità in difesa dei diritti umani, nonostante la lontananza geografica di Timor dal nostro paese.

Sono questi i principi ai quali l'Italia continuerà ad ispirarsi nella sua azione a favore di tutto il popolo timorese, in questa delicata fase di transizione, ricostruzione e riconciliazione nazionale.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
MARTELLI

(22 ottobre 1999)

RUSSO SPENA. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che l'Associazione italiana della croce rossa ha una sua sezione giovanile denominata «Pionieri» la cui attività principale è prestare assistenza ai giovani emarginati e diffondere i valori e l'educazione alla pace;

che i Pionieri della CRI hanno come organismo di vertice un consiglio nazionale formato dai presidenti regionali dei Pionieri che, a loro volta, eleggono il presidente nazionale il quale è membro, di diritto, del consiglio nazionale direttivo della Croce rossa italiana;

che l'attuale presidente nazionale dei Pionieri, signora Fiorella Caminiti, non è mai stata nominata presidente nazionale dei Giovani della CRI, ma venne eletta alla vice presidenza dei Pionieri alla fine degli anni Ottanta assumendone la presidenza a titolo di facente funzioni quando l'allora presidente nazionale si dimise per motivi personali;

che da allora la signora Fiorella Caminiti, con vari pretesti, è sempre riuscita a rinviare le elezioni per la presidenza nazionale dei Pionieri della CRI; nel frattempo è diventata membro del consiglio direttivo nazionale e successivamente membro della giunta esecutiva nazionale,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo reputi che vi sia una situazione di illegittimità – consentita dal commissario governativo e successivamente presidente generale CRI Mariapia Caravaglia – dovuta all'interruzione

del procedimento democratico di elezione del presidente nazionale dei Pionieri a beneficio personale della signora Fiorella Caminiti;

se, viste le irregolarità sopra menzionate, tutti gli atti della giunta esecutiva nazionale della Croce rossa italiana non debbano ritenersi viziati e privi di ogni valore giuridico, con danno grave per l'ente;

se il Ministro stesso sia a conoscenza del fatto che il 4 ottobre 1998, malgrado la volontà di molti rappresentanti regionali della componente giovanile della CRI di eleggere un nuovo presidente nazionale dei Pionieri, la signora Caminiti abbia rinviato l'elezione di un anno;

quali siano le iniziative che il Ministro intenda assumere per sanare la grave situazione di illegittimità presente al vertice dei Pionieri della Croce rossa italiana, che ha portato a gravi conseguenze per la validità degli atti del consiglio direttivo nazionale e della giunta esecutiva nazionale dell'ente.

(4-12803)

(22 ottobre 1998)

Si risponde all'atto parlamentare in esame sulla base degli elementi forniti dalla Associazione italiana della Croce rossa.

Ai sensi dell'articolo 12 del nuovo statuto della Croce rossa italiana approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 marzo 1997, n. 110, quella dei «pionieri» è una delle sei componenti riconosciute quale organismo volontaristico dell'Associazione.

A seguito delle dimissioni del presidente nazionale pionieri *pro-tempore*, signor Andrea Villa, l'allora commissario straordinario della CRI, professor Luigi Giannico, proposte il commissariamento della componente in questione, invitando la signora Fiorella Caminiti ad assumerne il relativo incarico.

Tale proposta non venne accolta, in quanto la signora Caminiti ritenne più rispondente alle esigenze della componente prevedere che le linee di indirizzo venissero fissate dal consiglio nazionale e non da un organo monocratico. Conseguentemente, nel dicembre 1991, la signora Caminiti venne nominata «presidente nazionale pionieri facente funzioni».

Detto incarico è stato dalla stessa mantenuto fino al dicembre 1992, data in cui il consiglio nazionale pionieri ha eletto, nel suo ambito, il nuovo consiglio esecutivo così costituito:

presidente nazionale	Fiorella Caminiti;
vice presidente nazionale per il Nord	Luca Bottero;
vice presidente nazionale per il Centro	Giampiero Secchi;
vice presidente nazionale per il Sud	Maurizio Ciliberti.

Occorre ricordare che nel precedente statuto i pionieri, pur operando già dal 1974, non risultavano previsti.

Prendendo spunto dal regolamento dei Volontari del soccorso, all'epoca vigente, la componente pionieri ha provveduto a regolamentarsi, sottoponendosi autonomamente a consultazioni elettive ai vari livelli, e

soltanto in data 2 giugno 1993 le norme comportamentali della componente, acquisiti i pareri di merito, sono state approvate con ordinanza commissariale n. 6629.

Con successiva ordinanza commissariale n. 7996 del 6 aprile 1994 è stato infine approvato il regolamento concernente le norme riguardanti l'elettorato attivo e passivo ed il procedimento elettorale alle varie cariche della componente.

Nel dicembre 1994 si sono attivate con il comitato centrale della Croce rossa italiana le procedure elettive seguendo l'*iter* regolamentare, dopo il riconoscimento di tutti i gruppi pionieri esistenti.

In occasione dell'entrata in vigore del nuovo statuto, il commissario straordinario della Croce rossa italiana *pro tempore*, con apposite ordinanze commissariali, ha provveduto a prorogare tutti i vertici delle componenti all'epoca in carica e più precisamente:

ordinanza commissariale n. 4287, del 4 giugno 1997: proroga del consiglio nazionale dei Volontari del soccorso (consiglio esecutivo ed ispettori regionali dei Volontari del soccorso;

ordinanza commissariale n. 4127 del 7 maggio 1997: proroga del consiglio esecutivo pionieri;

ordinanza commissariale n. 4287 del 4 giugno 1997: proroga del consiglio nazionale del comitato nazionale femminile,

nonchè a considerare il vertice dei donatori di sangue in quanto mai eletto.

Per quanto riguarda il rinvio delle elezioni del presidente nazionale dei pionieri, viene precisato che, in occasione dei lavori del consiglio nazionale dei pionieri svoltosi il 3 e 4 ottobre 1998, la tematica relativa al rinnovo delle cariche elettive della componente è stata affrontata, tant'è che in tale sede il consiglio stesso all'unanimità, nel rinnovare la fiducia ed il sostegno al consiglio esecutivo ed al presidente nazionale della componente, ha inoltrato al presidente generale della Croce rossa italiana richiesta ufficiale di avvio delle procedure per le elezioni per fasi successive, iniziando dagli ispettori provinciali per seguire, poi, ai livelli sia regionali sia nazionali.

La richiesta ha trovato concreta attuazione mediante l'adozione da parte del presidente generale della ordinanza presidenziale n. 214 del 20 ottobre 1998, con la quale sono state autorizzate le elezioni per il rinnovo delle cariche degli ispettori provinciali dei pioneri.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità

Bettoni Brandani

(3 novembre 1999)

SALVATO. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che i volontari del soccorso sono la componente più numerosa della Croce rossa italiana (CRI), con 65.000 elementi attivi ventiquattrore su ventiquattro in quasi 1.000 località su tutto il territorio nazionale;

che al vertice dei volontari del soccorso sono preposti un ispettore nazionale, due vice ispettori e un consiglio nazionale composto dagli ispettori regionali, tutti democraticamente eletti;

che il presidente generale della CRI, onorevole Maria Pia Garavaglia, ha recentemente sporto querela contro l'ispettore nazionale dei volontari del soccorso, dottor Massimo Barra, per le dichiarazioni da questi rilasciate sulla illegittimità della candidatura della stessa Garavaglia, allora commissario straordinario di Governo, alla carica di presidente generale della CRI;

che il consiglio nazionale dei volontari del soccorso si è unanimemente autodenunciato dichiarando in una mozione di condividere le dichiarazioni oggetto di querela,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda assumere per riportare condizioni di serenità e proficuità di lavoro nell'ambito della Croce rossa italiana e dei volontari del soccorso.

(4-12155)

(15 settembre 1998)

Per poter rispondere all'atto parlamentare in esame, questo Ministero ha contattato l'Associazione italiana della Croce rossa.

Dalla documentazione ricevuta risulta che la controversia trae origine dalla mozione adottata dal consiglio nazionale dei Volontari del soccorso della Croce rossa italiana nel corso della seduta del 25 aprile 1998.

Detta mozione, inviata ai Ministri competenti ad ai parlamentari della Repubblica, denunciava le presunte irregolarità verificatesi durante la riunione dell'assemblea generale della Croce rossa italiana del 4 aprile 1998, culminata nell'elezione a presidente generale dell'onorevole Mariapia Garavaglia.

A tal riguardo, occorre ricordare che, in base alla normativa attualmente in vigore, il commissario straordinario può presentare la propria candidatura alla carica di presidente generale dell'associazione.

Infatti, come stabilito dall'articolo 41, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 marzo 1997, n. 110 (statuto dell'Associazione italiana della Croce rossa), anche il commissario straordinario è socio attivo a tutti gli effetti dell'elettorato attivo e passivo e, in quanto tale, può quindi presentare la sua candidatura alla carica di presidente generale della stessa associazione.

Inoltre, quanto alla «impossibilità... di dibattere tra i membri del collegio l'ipotesi di ineleggibilità del commissario straordinario uscente...» indicata nella mozione del 25 aprile 1998, l'Associazione ha inteso precisare che, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento per le prime ele-

zioni, redatto dalla commissione prevista dal punto 2 del citato articolo 41, l'onorevole Garavaglia veniva incaricata, nella sua qualità di commissario straordinario, di convocare l'assemblea generale e di presiederla con il seguente ordine del giorno:

elezioni del presidente generale;

elezione dei membri del consiglio direttivo nazionale;

elezioni del rappresentante del personale dipendente civile dell'Associazione;

modifiche statutarie: istituzione dei comitati locali;

varie ed eventuali.

In sede di assemblea la questione di ineleggibilità del commissario straordinario è stata dibattuta, ma tale organo, con un ordine del giorno così nutrito e con argomenti di rilevante e delicata importanza, non poteva dilungarsi a dibattere su un diritto già consolidato dalle norme statutarie, tenuto anche conto che era chiamata a svolgere compiti ben definiti.

L'Associazione ha affermato che le procedure elettorali si sono svolte in un clima di serenità, «... eccezion fatta, ad avvenuta conoscenza dei risultati della votazione, per le intemperanze del dottor Barra, sia verbali che scritte...», e si sono concluse con l'elezione dell'onorevole Garavaglia, che ha ottenuto 110 preferenze rispetto a 177 votanti.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità
Bettoni Brandani

(3 novembre 1999)

SEMENZATO. – *Ai Ministri degli affari esteri e per gli italiani all'estero e delle comunicazioni.* – Premesso:

che in questi giorni la giustizia cinese ha sentenziato che l'uso di Internet può essere una minaccia per la sicurezza dello Stato;

che una corte di Shanghai ha infatti punito con una condanna a due anni di carcere e con una multa pari a due milioni di lire Lin Hai, un giovane imprenditore informatico;

che l'accusa rivoltagli è di «incitamento alla sovversione» per aver ceduto materiale sui diritti umani e 30.000 indirizzi di posta elettronica nella Repubblica popolare cinese ad una serie di pubblicazioni via Internet;

considerato:

che il caso in questione mette in evidenza la repressione dei dissidenti, la mancanza di diritti civili e di libertà di espressione nella Repubblica popolare cinese;

che la libertà di comunicazione in Internet va considerata nella società contemporanea una delle forme basilari della liberbà di pensiero e di espressione dell'individuo;

che è particolarmente grave che un paese vieti ai suoi cittadini la possibilità di scambiare informazioni e di comunicare con il mondo circostante,

si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno avanzare una nota di protesta alle autorità cinesi per la violazione dei diritti umani;

se non si ritenga opportuno adoperarsi affinchè venga evitata la carcerazione del giovane imprenditore cinese, reo solo di adoperare la rete telematica Internet.

(4-13735)

(21 gennaio 1999)

Rispondendo all'onorevole interrogante si fa innanzitutto presente che la situazione del rispetto dei diritti umani in Cina è seguita dall'Italia con particolare attenzione. La nostra azione si articola su due diversi livelli: quello del dialogo e della cooperazione bilaterale e quello dell'azione concreta con i nostri *partner* dell'Unione europea.

A livello bilaterale, la questione dei diritti umani è costantemente evocata negli incontri di alto livello. Il Presidente della Repubblica, nella sua visita ufficiale del giugno 1998 a Pechino, e la scrivente che lo accompagnava per l'occasione, hanno voluto evocare – nel rispetto dei sentimenti di amicizia e di adesione italiana ai valori del dialogo e della comprensione reciproca – una serie di preoccupazioni esistenti nell'opinione pubblica. Anche il sottosegretario Martelli ha avuto occasione di ribadire al Ministro degli esteri cinese le posizioni del Governo italiano nel corso di una recente visita lo scorso gennaio.

All'interno dell'Unione europea il dialogo con la Cina in materia di diritti umani è da anni oggetto di un'azione intensa e coordinata. Tale azione ha prodotto, nel corso degli ultimi tempi, risultati incoraggianti. Nel settembre scorso (5-15 settembre 1998) al termine della visita nella Repubblica popolare cinese dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, signora Mary Robinson, è stato sottoscritto un Memorandum di intesa in materia di cooperazione tecnica e giuridica. In ottobre, il Governo cinese ha firmato il Patto sui diritti civili e politici dopo avere in precedenza sottoscritto quello sui diritti economici, sociali e culturali. Sempre in ottobre, nell'ambito del dialogo con l'Unione europea, si sono svolti, a Pechino, due seminari tecnici tra esperti dei Quindici ed esperti cinesi, uno incentrato su temi giuridici, l'altro su tematiche femminili. Questi sviluppi sono il frutto dell'evoluzione della posizione europea – alla quale l'Italia ha fortemente contribuito – in seno alla Commissione diritti umani (CDU) delle Nazioni Unite.

Allo stesso tempo l'Unione europea non ha mancato di esprimere al Governo cinese il suo disappunto e la sua preoccupazione per una serie di arresti avvenuti nel dicembre 1998, con un passo a livello di capi missione della Troika. Tali sentimenti sono stati ribaditi l'8 ed il 9 feb-

braio scorsi, nel corso della prevista tornata negoziale del dialogo Unione europea-Cina in materia di diritti umani da parte della presidenza tedesca.

Il dialogo Unione europea-Cina sui diritti umani è ripreso a settembre con l'importante seminario organizzato dalla presidenza finlandese a Rovaniemi in Lapponia (7-8 settembre 1999). A tale seminario, specificamente dedicato ai problemi delle minoranze e degli aspetti legali dei diritti umani con particolare attenzione ai problemi della condizione femminile, hanno partecipato funzionari del Ministero degli affari esteri.

Quanto al punto richiamato dall'onorevole interrogante relativo alla nota di protesta da indirizzare alle autorità cinesi per le violazioni dei diritti umani, si sottolinea che tali iniziative sono demandate ai contatti tra l'Unione europea e il Governo cinese previsti a livello di Troika comunitaria, nonchè in margine al previsto seminario di Rovaniemi.

Quanto alla cooperazione in campo legale, si ricorda il corso organizzato dall'Università di Tor Vergata di Roma per 30 procuratori cinesi, svoltosi nei mesi scorsi a Roma. Inoltre ha avuto luogo nel mese di settembre una missione di studio dei rappresentanti del sistema penitenziario della provincia di Sichuan in Italia per essere edotti delle ultime attività nel settore della nostra amministrazione penitenziaria. Tale missione darà luogo ad una restituzione di visita da parte di una nostra delegazione del Dipartimento degli affari penitenziari in data ancora da stabilire. È questa una delle prime occasioni in cui i cinesi si sono aperti ad una collaborazione e ad uno scambio di visite in un settore cruciale come quello delle carceri. Lo stesso OHCHR, informato dal Comitato interministeriale dei diritti dell'uomo del Ministero degli affari esteri di queste iniziative, ha espresso un vivo interesse per questi primi risultati concreti della proposta di cooperazione.

La questione è quindi costantemente seguita dal Ministero degli affari esteri anche in vista di possibili azioni comuni che l'Unione europea potrebbe decidere di adottare nell'ambito dei competenti organismi internazionali.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
TOIA

(19 ottobre 1999)

SERENA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che il 19 maggio 1987 veniva ucciso in Mozambico, durante un *reportage*, un giovane e valente giornalista triestino, Almerigo Grilz;

che nel 1995 alcuni amici e colleghi di Grilz avevano chiesto all'ordine dei giornalisti di dedicare una targa in onore del collega scomparso, dal momento che il Circolo della stampa di trieste era venuto nella determinazione di ricordare con tre targhe altri tre giornalisti della

RAI, morti tra il 1994 e il 1995 mentre operavano legittimamente in zone di guerra;

che alcuni familiari dei primi tre giornalisti, assumendo evidentemente che questi avessero un orientamento di «sinistra», hanno rivolto una rimostranza – diffida all'ordine dei giornalisti affinchè alle targhe dei loro congiunti non fosse accostata quella di Almerigo Grilz, poichè di «destra»;

che il sindacato dei giornalisti ha accolto «l'irriverente vezzo ideologico» dei familiari dei tre giornalisti della RAI, fornendo un «niet» diplomatico, ritenendo di non poter trasformare il Circolo in un «orto lapidario»;

considerato:

che tale discrimine appare fazioso nei confronti delle prerogative dell'ordine dei giornalisti e della memoria del professionista, caduto come i tre colleghi, beneficiari della targa, nel legittimo esercizio del suo servizio;

che tale discrimine appare decisamente inattuale, in un periodo in cui «sinistra» e «destra» vengono congiuntamente obbligate dalla storia a riflettere sulle rispettive matrici di «fatti e misfatti»;

che l'episodio esplicitato in premessa solleva dubbi circa la possibilità di arrestare l'«odio ideologico» che si tramanda da decenni; prova ne è il processo a Priebke,

l'interrogante chiede di conoscere se non si intenda fornire in merito note di chiarimento, che obiezioni sulla vicenda summenzionata sono puramente ideologiche, non fondate su motivi socialmente e giuridicamente plausibili.

(4-10224)

(24 marzo 1999)

Per dare risposta all'interrogazione, delegata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri a questo Ministero, è stato interessato, per il tramite della competente articolazione ministeriale, il consiglio dell'ordine dei giornalisti del Friuli-Venezia Giulia.

Quel consesso, nella seduta del 23 giugno 1995, ha preso in esame una lettera del signor Fausto Biloslavo con la quale si chiedeva di commemorare anche Almerigo Grilz con una targa accanto alle due targhe dedicate agli inviati triestini della RAI caduti in Bosnia e in Mozambico. Nel sottolineare che tutti gli operatori dell'informazione hanno uguale diritto al ricordo, il presidente del consiglio faceva presente che l'apposizione di una lapide era eventualmente compito dell'Associazione della stampa, che del resto aveva apposto altre lapidi in quanto affittuario all'epoca dell'edificio di proprietà dell'INPG. Nella riunione veniva anche rilevato che si trattava comunque di una morte in quel momento ancora presunta e si decideva di girare per competenza la richiesta del Biloslavo all'Associazione della stampa.

Il consiglio direttivo dell'Associazione della stampa del Friuli-Venezia Giulia in data 5 novembre 1996 ha deliberato di non dare corso alla richiesta osservando che alle figure dei colleghi Luchetta, Ota, D'Angelo e Hrovatin, caduti in un momento storico particolare, sul fronte di una guerra che seguivano perchè quello era il loro dovere professionale, non poteva essere equiparata quella di un altro collega perito sul lavoro.

Il Ministro della giustizia
DILIBERTO

(30 ottobre 1999)

SERVELLO. – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che, a seguito della modifica dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 5 gennaio 1967, i CoAsScIt (Comitati di assistenza scolastica italiana) non potrebbero più esistere;

che a Saarbrücken, Colonia e Friburgo essi esistono ancora sotto forma di enti privati;

che la loro attività deve essere assoggettata ai relativi organi di controllo,

l'interrogante chiede di sapere:

quali siano i controlli che i consolati e gli organi tecnici di Saarbrücken, Colonia e Friburgo hanno effettuato per verificare l'uso del denaro pubblico;

quale sia la composizione delle attuali rappresentanze legali dei CoAsScIt registrati nei locali tribunali.

(4-10214)

(24 marzo 1998)

I Comitati di assistenza scolastica italiana (Coasscit), pur mantenendo tale denominazione, non sono più enti di emanazione consolare, ma hanno struttura, personalità giuridica e autonomia patrimoniale analoghi a quelli degli altri enti gestori operanti in Germania, che gestiscono iniziative scolastiche cofinanziate sul capitolo di spesa 3577 e che sono tutti registrati in base alla legge tedesca, presso i locali tribunali, quali enti senza fini di lucro.

Il controllo tecnico-amministrativo, nonchè finanziario e di merito, sulle iniziative previste dal decreto legislativo n. 297 del 1994 (articolo 636) viene svolto dalle autorità consolari competenti territorialmente allo scopo di una corretta utilizzazione dei fondi dello Stato erogati a favore dei Coasscit e di altri enti che svolgono iniziative scolastiche.

Il responsabile dell'ufficio consolare, per le attività suddette, assolve alle funzioni di provveditore agli studi (articolo 54 del decreto del

Presidente della Repubblica n. 200 del 1967) coadiuvato dal personale dirigente scolastico di ruolo appositamente inviato dall'Italia.

Gli attuali rappresentanti legali dei Coasscit di Saarbrucken e Colonia sono rispettivamente il professor Alessandro Baratta e la signora Luisa Rohden. Come rappresentante legale del Coasscit di Friburgo resta confermato il signor Michele Cristalli.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Toia

(19 ottobre 1999)

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO. – *Ai Ministri delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo*. – Premesso:

che la quinta sezione del Consiglio di Stato (decisione 122/99) ha ribaltato la decisione del Tar del Lazio (sezione di Latina) in merito ad un ricorso presentato da alcuni proprietari di stabilimenti balneari contro le delibere del comune del Sperlonga (Latina) con le quali le aree scoperte degli arenili in concessione demaniale marittima per l'esercizio di stabilimenti balneari venivano assoggettate al pagamento della tassa rifiuti;

che la decisione del Consiglio di Stato rende applicabile la tassa sui rifiuti anche agli arenili antistanti gli stabilimenti balneari;

che tale decisione è motivata dall'esclusione del carattere accessorio o pertinenziale degli arenili rispetto agli edifici in cui hanno sede gli stabilimenti balneari;

che questo comporta che la superficie dell'arenile rientra nel computo della superficie imponibile;

rilevato:

che tale decisione penalizza fortemente il settore turistico-balneare;

che le attività turistiche lungo le coste dell'Adriatico ed in particolare della Puglia sono già state fortemente danneggiate dalla guerra nei Balcani e prima ancora dall'immigrazione clandestina;

che è necessario pertanto modificare la legge per escludere le aree scoperte degli arenili in concessione demaniale dal pagamento della tassa sui rifiuti,

si chiede di sapere quali urgenti iniziative i Ministri in indirizzo intendano assumere.

(4-15367)

(26 maggio 1999)

Con l'interrogazione cui si risponde gli onorevoli interroganti chiedono di conoscere quali urgenti iniziative si intenda assumere per escludere gli arenili in concessione demaniale marittima dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Al riguardo il competente Dipartimento delle entrate ha rilevato che, già con circolare n. 4/474 del 4 luglio 1989, la Direzione centrale per la fiscalità locale si è pronunciata per la tassabilità delle aree di che trattasi, nella considerazione che gli arenili sono parte essenziale del compendio destinato alla balneazione.

Tale indirizzo è stato confermato con la risoluzione n. 147/E del 15 settembre 1998 della medesima Direzione centrale – con la quale, peraltro, è stata evidenziata l'esigenza di applicare una più moderata tariffa unitaria – ed ha trovato ulteriore conforto nella decisione n. 122/99 della V sezione del Consiglio di Stato. cui si fa riferimento nella interrogazione.

Pertanto, il predetto Dipartimento ha osservato che non è ravvisabile la necessità di alcun intervento. ciò in considerazione del fatto che, a decorrere dal 1° gennaio del prossimo anno, il tributo in questione sarà trasformato in tariffa.

Il Ministro delle finanze
Visco

(26 ottobre 1999)

SPERONI. – *Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane.* – Perchè:

sulla strada statale 195 vige, per lunghi tratti, il limite massimo di velocità di cinquanta chilometri orari, anche in rettilinei fuori dei centri abitati?

(4-12436)

(23 settembre 1998)

SPERONI. – *Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane.* Perchè i numerosissimi cartelli indicanti limite massimo di velocità di cinquanta chilometri orari sulla strada statale 195 non riportano l'indicazione di inizio o continuità e perchè non sono quasi mai seguiti dal cartello indicante il termine della limitazione?

(4-12437)

(23 settembre 1998)

In merito alle interrogazioni in oggetto ed a seguito degli elementi forniti dall'Ente nazionale per le strade, si riferisce quanto segue.

L'attuale tracciato della strada statale n.195 ricalca essenzialmente un antico percorso; a partire dagli anni Sessanta la statale ha subito, at-

traverso interventi manutentori, piccoli aggiornamenti planoaltimetrici che tuttavia non hanno cambiato la struttura e le caratteristiche tecniche originali dell'arteria.

Attualmente la strada di che trattasi ha una larghezza media di circa metri 6,30, presenta curve e dossi ed attraversa zone turistiche situate nella parte sud-occidentale del Golfo di Cagliari ricche di spiagge e di numerosi centri turistici frequentati per gran parte dell'anno e non solo nel periodo estivo.

La presenza a ridosso dell'arteria stradale di alcuni grossi insediamenti industriali produttivi che trasportano su gomma i vari prodotti e le varie materie prime fa sì che la statale sia percorsa da un intenso traffico industriale, oltre che da quello turistico e derivante dal pendolarismo con Cagliari.

L'aumento di traffico conseguente e la velocità non adeguata alle caratteristiche della statale sono stati concausa di incidenti anche gravissimi.

Pertanto il compartimento di Cagliari aveva istituito nei punti più pericolosi il limite di velocità di 50 chilometri/ora.

In data 15 ottobre 1998 il prefetto di Cagliari con propria ordinanza ha esteso il predetto limite di velocità di 50 chilometri/ora, oltre al divieto di sorpasso, per l'intero percorso compreso fra Cagliari e la località Is Molas (progressive chilometriche comprese tra i chilometri 5+000 ed il chilometro 31+000).

Per ciò che concerne la segnaletica nei tratti della statale interessati dal limite di velocità, il predetto ente riferisce che è stato posizionato il segnale relativo, ripetuto dopo ogni incrocio al fine di dare continuità al limite stesso, nonchè l'apposita segnaletica di fine limite di velocità al termine di ogni tratto interessato.

I lavori relativi all'aggiornamento della segnaletica verticale, ivi compresa la messa in opera dei pannelli aggiuntivi indicanti la continuità della limitazione di velocità, sono stati ultimati in data 10 marzo 1999 dall'impresa SELAS.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici
VISCO

(22 ottobre 1999)

STANISCIA, VISERTA COSTANTINI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che il governo Berlusconi non solo ha concordato con la comunità l'uscita dell'Abruzzo dall'obiettivo 1, ma non si è preoccupato

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

neanche di pattuire le agevolazioni delle quali l'Abruzzo avrebbe potuto usufruire dopo l'uscita dal medesimo obiettivo;

che l'Abruzzo è stato la prima regione ad uscire dall'obiettivo 1, per quattro anni è rimasta in una situazione di incertezza, tuttora non si conosce la sua posizione nell'ambito dei programmi comunitari: dal 31 dicembre 1996 a tutt'oggi essa non è stata ricompresa in nessun obiettivo e in nessun tipo di agevolazione;

che la regione Abruzzo, per quattro anni, ha probabilmente dovuto scontare il fatto di essersi «permessa» di superare la media europea per reddito pro capite, essa è stata esclusa dai benefici comunitari e, nonostante dal 1997 sia ricompresa giuridicamente nei benefici di cui all'articolo 92.3.c. del Trattato di Roma, spesso non ha potuto usufruire neanche delle agevolazioni nazionali, tali circostanze hanno reso, di fatto, l'Abruzzo una regione extra-europea ed extra-italiana;

che l'economia della regione necessita di una fase di aiuti transitoria per non compromettere i risultati raggiunti e per consentire un suo inserimento graduale tra le economie forti;

che nel documento conclusivo del Consiglio europeo del 24 e 25 marzo 1999, al punto 42, «Sostegno Transitorio», si sostiene che «Un adeguato sostegno transitorio per le regioni che non sono più ammissibili all'aiuto costituisce la necessaria contropartita ad una maggiore concentrazione dei fondi strutturali, in modo da non compromettere i risultati garantiti dagli aiuti strutturali nelle regioni dell'ex obiettivo 1, e da sostenere la fine del processo di riconversione nelle zone che non saranno più ammissibili ai sensi dell'obiettivo 2/5 b», mentre al punto 44, lettera *m)* si afferma testualmente: «Durante l'esame dell'ammissibilità per l'obiettivo 2 sarà riservata particolare attenzione alle zone dell'Abruzzo adiacenti alle regioni dell'obiettivo 1»;

che l'interpretazione che rappresentanti delle istituzioni, esperti economici e giornali hanno dato è stata quella che all'Abruzzo era stato riconosciuto il diritto ad un «atterraggio morbido» tra le economie forti;

che l'economista Pier Carlo Padoan sul giornale l'Unità del 27 marzo 1999 commentando positivamente l'accordo raggiunto a Berlino afferma: «Non va, inoltre, trascurata l'inclusione di un'azione d'intervento specifico a favore dell'Abruzzo, regione che è stata «dimenticata» nel bilancio precedente tra quelle da inserire nel «phasing out» delle regioni coperte dall'obiettivo 1»;

che i giornali locali abruzzesi, nei giorni successivi al Consiglio europeo di Berlino, sono stati unanimi nell'interpretare le conclusioni dello stesso nel senso di una inclusione dell'Abruzzo nelle agevolazioni previste per una esclusione graduale dall'obiettivo 1;

che «l'Abruzzo», si dice, «è stato inserito tra le regioni che potranno godere del «phasing out»;

che «le conclusioni del vertice di Berlino sono per noi (comunicato della Giunta regionale) di grandissima soddisfazione, un risultato straordinario»;

che «la decisione del Consiglio dei Ministri d'Europa... per l'Abruzzo sta a significare», annota un altro giornale, «che nel periodo che va dall'anno 2000 al 2006, l'economia della Regione nel suo complesso si potrà avvalere di una serie di aiuti finanziari che saranno destinati alle strutture pubbliche come alle aziende private»;

che «l'Abruzzo», si continua, «sarà tra le aree europee che usufruiranno dei sostegni per uscire in maniera graduale («phasing out») dal sistema degli aiuti dell'obiettivo uno»;

che qualcuno, invece, ha dato dell'accordo di Berlino un'interpretazione diversa: l'Abruzzo, è stato detto, non rientrerà nel «phasing out», ma potrà avere consistenti finanziamenti sulla base di un progetto elaborato e proposto dalla regione;

che queste interpretazioni non sono, forse, le più rispondenti alla lettera dell'accordo, visto che il Presidente del Consiglio dei ministri, onorevole D'Alema, ha scritto al Presidente del Consiglio europeo, signor Schroeder, nei seguenti termini: «Desidero richiamare la sua attenzione sul seguito positivo da dare alla situazione particolare dell'Abruzzo che necessita di una soluzione tecnica coerente con lo spirito del compromesso raggiunto» (Berlino 24-25 marzo 1999);

che, se l'Abruzzo rientri tra le regioni di cui al punto 42, tra le «regioni dell'ex obiettivo uno», non è necessario quanto affermato nella lettera *m)* di cui al punto 44;

che, se l'Abruzzo non rientri tra le regioni di cui al punto 42, quanto affermato alla lettera *m)* del punto 44 non ha nessun senso in quanto questa regione, in base ai criteri stabiliti dalla Comunità non rientra nell'obiettivo 2 né nessuna sua parte è «adiacente alle regioni dell'obiettivo uno»;

che, anche interpretando estensivamente la lettera *m)* di cui sopra solo una parte limitata della Regione Abruzzo avrebbe una fase transitoria;

che i tecnici dovranno tradurre nei regolamenti la volontà politica, dovranno passare dalle parole ai fatti, è in questa fase che si deciderà di quali agevolazioni potranno usufruire il sistema produttivo e la società abruzzese dal 2000 al 2006,

gli interroganti chiedono di sapere:

se non si ritenga opportuno e urgente chiarire come debbano essere interpretate le conclusioni del Consiglio europeo del 24 e 25 marzo per la parte riguardante l'Abruzzo;

se non considerino indispensabile intervenire immediatamente presso gli organi comunitari competenti per fare in modo che l'Abruzzo rientri tra le «regioni dell'ex obiettivo 1» di cui al punto 42 dello stesso documento;

se non si reputi necessario, qualora non fosse raggiungibile l'obiettivo di cui al punto precedente, operare con determinazione affinché l'Abruzzo possa rientrare, per la parte che ne possieda le caratteristiche, nelle agevolazioni di cui all'esclusione graduale dall'obiettivo 2:

se non si ritenga essenziale di fare in modo che l'Abruzzo possa continuare ad usufruire delle agevolazioni nazionali di cui all'articolo 92.3. c del Trattato di Roma;

se, comunque, non si giudichi opportuno concordare con la Comunità un consistente finanziamento per la realizzazione di un programma di infrastrutture materiali e immateriali che aiutino la struttura economica e sociale abruzzese a decollare definitivamente.

(4-14833)

(8 aprile 1999)

Con riferimento all'interrogazione in oggetto si comunica quanto segue. Il nuovo regolamento generale dei Fondi strutturali, all'articolo 6, prevede che il sostegno transitorio venga applicato alle sole regioni che risultano appartenere all'obiettivo 1 nell'anno 1999. La conseguenza è che la regione Abruzzo è esclusa dal sostegno transitorio essendo uscita dall'obiettivo 1 nel 1996.

In proposito, la posizione negoziale che l'Italia ha assunto in sede comunitaria è stata quella di estendere il riferimento temporale di sostegno transitorio previsto per le regioni non più ammissibili all'obiettivo 1 all'intero periodo di programmazione 1994-1999 e non alla sola annualità 1999.

Su questo punto l'Italia è risultata isolata, considerato che la diversa proposta della Commissione ha raccolto ampia condivisione da parte degli altri paesi membri.

Il Governo sta facendo tutto il possibile per assicurare un trattamento adeguato alla «situazione particolare della regione Abruzzo», coerente con lo spirito del compromesso raggiunto tra il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Presidente del Consiglio europeo.

Il progetto di decisione del Parlamento europeo include l'Abruzzo tra le regioni beneficiarie di pacchetti finanziari speciali, senza quantificare l'ammontare degli aiuti specifici.

La soluzione tecnica posta all'attenzione nelle trattative in corso consiste nell'individuare una quota delle risorse ancora non bene allocate, comprese nell'intervallo – tra un minimo ed un massimo – delle assegnazioni indicative in favore delle iniziative comunitarie, da destinare al cofinanziamento di un pacchetto di interventi da realizzare in Abruzzo.

È in corso di predisposizione la carta degli aiuti a finalità regionale, che rappresenta la mappatura delle aree ammesse alle deroghe al divieto di concedere aiuti di Stato, previste dal Trattato all'articolo 92.3., lettere *a)* e *c)*, sulla base di quanto disposto dai nuovi «Orientamenti sugli aiuti di Stato a finalità regionale», pubblicati in *Gazzetta Ufficiale*

delle Comunità europee n. C/74 del 13 marzo 1998. In tale ambito si terrà conto delle peculiari esigenze della regione Abruzzo.

Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
AMATO

(27 ottobre 1999)

VALENTINO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che l'avvocato Gennaro Lepre, componente della camera penale di Napoli, in data 18 novembre 1997 richiedeva al procuratore generale presso la Corte di cassazione ed al presidente della Corte di cassazione l'attuazione dell'articolo 146 del decreto legislativo n. 271 del 1989 durante le udienze dibattimentali penali avanti la Corte di cassazione, disposizione normativa sistematicamente elusa nonostante fossero trascorsi circa dieci anni dalla entrata in vigore del codice di rito;

che in data 20 febbraio 1998 il primo presidente aggiunto della Corte indirizzava al consiglio dell'ordine degli avvocati di Napoli la risposta, peraltro più volte sollecitata dallo stesso avvocato Lepre, facendo presente che il problema sollevato, pur non essendo di particolare pregnanza, imponeva la consultazione dello stesso procuratore generale;

che, sempre secondo il parere del primo presidente aggiunto l'opinione del procuratore generale era stata, comunque, indirettamente espressa quando nel corso dell'inaugurazione dell'anno giudiziario aveva sottolineato la peculiarità delle funzioni ricoperte dal suo ufficio rispetto a quelle del pubblico ministero dei gradi di merito, attesa l'ulteriore competenza «in materia civile» sostenendo testualmente: «nell'ordinamento attuale i pubblici ministeri del giudizio di legittimità svolgono il ruolo peculiare di collaboratori della Corte di cassazione mediante la prospettazione imparziale di soluzioni interpretative delle questioni di diritto dibattute fra le parti, senza possedere poteri inquirenti nè poteri di iniziativa processuale...»;

che, comunque, il procuratore generale, nel rendere il parere che gli era stato richiesto, sosteneva, addirittura, che davanti la Cassazione il pubblico ministero «assolve sostanzialmente una funzione di consulente della stessa Corte»;

che il primo presidente aggiunto sosteneva la condivisibilità di tale opinione;

che tale risposta suscitava fondate perplessità da parte dell'Unione camere penali italiane che in data 1° giugno 1998, dopo aver motivatamente criticato le determinazioni assunte sia dal primo presidente aggiunto della Corte di cassazione che dal procuratore generale sottolineando i temi giuridici in clamoroso contrasto con le loro opinioni, sollecitava il Ministro in indirizzo ad avviare iniziative disciplinari nei confronti dei magistrati che non avevano provveduto ad adeguarsi alle

puntuali ed inequivoche disposizioni dell'articolo 146 del decreto legislativo n. 271 del 1989;

che, invero, sostenere che il procuratore generale debba ritenersi un consulente della Corte è affermazione che produce evidenti perplessità, che confligge con puntuali disposizioni di legge, che sottolinea una inammissibile dichiarata sintonia fra i giudicanti ed una sola parte processuale, rivelando, così, la disparità di considerazione che l'organo giudicante ha nei confronti delle altre parti, e ciò ben al di là della loro collocazione fisica nell'aula d'udienza,

l'interrogante chiede di conoscere, innanzitutto, se il Ministro in indirizzo condivida l'opinione espressa dagli alti magistrati menzionati in premessa e, ovemai non la condivida, quali immediate iniziative intenda avviare per contrastare opinioni che collidono con i principi stabiliti dal codice di rito e per imporre il rispetto di detto codice anche davanti al Supremo collegio.

(4-14398)

(4 marzo 1999)

La questione prospettata, come ricorda l'interrogante, era stata già portata all'attenzione del Ministro dall'Unione camere penali italiane che, con nota in data 1° giugno 1998 – pervenuta il successivo 11 giugno – segnalavano che l'avvocato Lepore, componente della camera penale di Napoli, con missiva in data 18 novembre 1997 aveva chiesto al procuratore generale presso la Corte di cassazione e al presidente della stessa Corte che si provvedesse al rispetto dell'articolo n. 446 del decreto legislativo n. 271 del 1989 durante le udienze penali che si svolgevano avanti alla predetta Corte.

Si segnalava nella citata nota che tuttavia sia il procuratore generale che il presidente della Suprema Corte avevano espresso l'avviso che non fosse applicabile la indicata disposizione, poichè nel giudizio in questione il pubblico ministero non sarebbe parte in senso sostanziale, attesa la peculiarità delle sue funzioni.

Esaminata la delicata questione, non essendo stati ritenuti condivisibili gli argomenti svolti dal presidente e dal procuratore generale della Suprema Corte, è stata officiata la competente direzione generale degli affari civili e delle libere professioni ad assumere le necessarie iniziative affinchè, anche nei giudizi in argomento, il «banco» del pubblico ministero fosse posto allo stesso livello di quello riservato ai difensori, di fronte all'organo giudicante.

Con nota in data 3 novembre 1998 la predetta articolazione ministeriale ha impartito le disposizioni perchè si provvedesse agli adempimenti per effettuare le opportune modifiche delle aule e la prima presidenza della Corte di cassazione, in attesa dell'attuazione di quanto sopra, ha immediatamente disposto che, in via transitoria, gli avvocati siano invitati a svolgere le loro difese prendendo posto sullo stesso pia-

no del procuratore generale, al banco in precedenza riservato al cancelleria.

Non sembrano, quindi, emergere elementi per un ulteriore approfondimento della questione con riferimento a profili di rilevanza disciplinare.

Il Ministro della giustizia
Diliberto

(30 ottobre 1999)